Secondo quanto previsto dalla normativa vigente Le forniamo, di seguito, le informazioni necessarie per comprendere la natura dei servizi di investimento prestati da BANCA POPOLARE DI CORTONA (di seguito la "Banca"), il tipo di strumenti finanziari offerti e i rischi che li accompagnano. Il presente documento non riguarda il servizio di gestione di portafogli prestato dalla Banca, per il quale è a disposizione del cliente o del potenziale cliente un'apposita informativa presso gli sportelli della Banca ovvero delle banche incaricate della commercializzazione del servizio.

Il presente documento contiene:

Sez. 1 Informazioni sulla Banca, sui servizi prestati e sulla politica di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse
Sez. 2 Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela
Sez. 3 Classificazione della clientela e valutazione di adeguatezza ed appropriatezza
Sez. 4 Informazioni sugli strumenti finanziari
Sez. 5 Informazioni su oneri, costi ed eventuali incentivi
Sez. 6 Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente
Sez. 7 Gestione degli ordini
Sez. 8 Termini del contratto tra la Banca e il cliente

Per le informazioni non indirizzate a Lei personalmente, Le comunichiamo sin d'ora che è attivo il sito internet www.popcortona.it. Per ulteriori informazioni e per ogni richiesta i nostri operatori sono a Sua disposizione presso gli sportelli della Banca.

Sez. 1
Informazioni sulla Banca, sui servizi prestati e sulla politica di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse

- Ragione sociale, indirizzo e recapiti dell'intermediario
Banca Popolare di Cortona Società Cooperativa per Azioni Sede Legale e Direzione Generale: Via Guelfa, 4 – 52044 Cortona (AR) - Iscritta all'albo delle Banche Autorizzate (n. matr. 506.6.0) – N. di iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00121760516 - Capitale sociale e Riserve al 31 dicembre 2021 € 33.691.820,09 i.v.;

Recapiti
Recapito telefonico: 0575 69801
Numero di fax: 0575 698709
indirizzo e-mail: contatti@popcortona.it
Sito Internet: www.popcortona.it

- Lingua con la quale avvengono le comunicazioni fra cliente e Banca
La lingua corrente degli accordi contrattuali e delle comunicazioni con la clientela è l'italiano (ad eccezione delle denominazioni in lingua straniera utilizzate in modo analogo alla normativa di riferimento).

- Metodi di comunicazione
Il cliente può comunicare con la Banca di persona, telefonicamente o per iscritto in lingua italiana. Gli ordini e le istruzioni possono essere conferiti presso la sede della Banca, tramite apposito applicativo internet ovvero telefonicamente, nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari in materia. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, la Banca conserva le registrazioni di tali telefonate in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

- Reclami
Per eventuali reclami, il cliente, anche potenziale, può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca, all'indirizzo e ai recapiti sopra riportati. La Banca ha adottato idonee procedure per garantire la sollecita trattazione dei reclami presentati dai clienti.
Il processo di gestione dei reclami attinenti alla prestazione dei servizi di investimento ed accessori si conclude nel tempo massimo di 30 giorni dal ricevimento del reclamo. La risposta al reclamo viene inviata tempestivamente e comunque nel termine sopra indicato.
Dopo aver presentato un reclamo, se il cliente non è soddisfatto dell'esito o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice - anche ai fini del rispetto della mediazione obbligatoria prevista dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 – può:

- rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (A.C.F.), per la risoluzione di controversie insorte con la Banca relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza purché relative a operazioni o comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso ed a condizione che il Cliente non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del TUF. L'Arbitro può conoscere, seppure solo in via incidentale e se necessario ai fini di decidere sulle richieste di natura restitutoria, anche le domande di annullamento, risoluzione e rescissione del contratto, nonché ogni altra azione di impugnativa negoziale. In caso di domande risarcitorie, l'Arbitro riconosce all'investitore solo i danni che sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario dei predetti obblighi, con esclusione dei danni non patrimoniali. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro comunque superiori a 500.000 euro. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto. Per le modalità e i termini di funzionamento si può consultare il sito www.acf.consob.it, chiedere presso gli sportelli o consultare il sito internet della Banca;
- singolarmente o in forma congiunta con la Banca, anche in assenza di preventivo reclamo, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà eseguito dall'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- chiedere alla Banca di attivare una procedura conciliativa presso uno degli organismi di mediazione iscritto nell'apposito registro ministeriale, con essa convenuto.

- Autorizzazione a operare e recapito dell'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione
La Banca è autorizzata alla prestazione dei seguenti servizi di investimento:
Esecuzione degli ordini per conto dei clienti e negoziazione per conto proprio: attraverso tali servizi la Banca negozia gli strumenti finanziari in relazione a ordini dei clienti, in contropartita diretta con gli stessi.
Nello svolgimento dell'attività di negoziazione di strumenti finanziari, la Banca esegue in conto proprio la negoziazione alle migliori condizioni possibili, con riferimento al momento, alle dimensioni e alla natura delle operazioni stesse, applicandosi i principi contenuti nella Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini, di cui alla Sez. 6 della presente informativa, sulla quale il cliente esprime il proprio consenso mediante sottoscrizione del Contratto per la prestazione dei servizi di investimento e/o per il deposito titoli a custodia e amministrazione (di seguito il "Contratto").
Collocamento e distribuzione: la Banca svolge il servizio di collocamento di propri strumenti finanziari e distribuisce prodotti finanziari di società indirettamente partecipate o terze, sulla base di apposite convenzioni di collocamento stipulate con le stesse. Il servizio si sostanzia nella presentazione e proposta dei prodotti e strumenti finanziari, i cui pertinenti documenti contrattuali sono predisposti dalle predette società.

Nello svolgimento di tale servizio, la Banca fornisce al cliente e/o tiene a sua disposizione la pertinente documentazione di offerta. Per l'adesione ad ogni collocamento, il cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dalle società emittenti.
Nella distribuzione di prodotti finanziari bancari ed assicurativi, la Banca rispetta le disposizioni della normativa sull'intermediazione finanziaria applicabili ed in particolare procede alle verifiche di appropriatezza o adeguatezza ed osserva le disposizioni in tema di conflitti di interesse. Nella distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi la Banca si attiene inoltre alle istruzioni impartite dalle Compagnie di Assicurazione per le quali opera.
Il servizio di collocamento e l'attività di distribuzione prevedono anche un'attività di assistenza da parte della Banca alla clientela (ad esempio, in merito a nuovi conferimenti, rimborsi o switch) nel periodo successivo al collocamento di tali strumenti e prodotti, nel rispetto delle disposizioni di legge e degli accordi stipulati tra la Banca e le società emittenti.
Ricezione e trasmissione di ordini: servizio attraverso il quale la Banca riceve gli ordini dei clienti aventi ad oggetto strumenti finanziari e li trasmette per la loro esecuzione ad un intermediario abilitato alla negoziazione in conto proprio ed all'esecuzione di ordini per conto dei clienti.
Qualora consentito dalla Banca, il cliente può operare nella modalità di mera esecuzione degli ordini (execution only), rinunciando a beneficiare della protezione offerta dalle relative disposizioni in materia di valutazione di appropriatezza, qualora l'ordine sia impartito ad iniziativa del cliente ed abbia ad oggetto esclusivamente strumenti finanziari non complessi, quali:

- azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equivalente di un paese terzo;
- strumenti del mercato monetario (ad esempio buoni del tesoro, certificati di deposito, carte commerciali);
- obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato);
- strumenti finanziari diversi da strumenti finanziari derivati, da titoli normalmente negoziati che permettono di acquisire o vendere valori mobiliari, da titoli che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento a valori mobiliari, a valute, a tassi di interessi, rendimenti, merci, indici o a misure.

Consulenza in materia di investimenti: lo svolgimento del servizio viene documentato per iscritto o su altro supporto durevole ed è effettuato in connessione con i servizi e le attività di investimento disciplinati nel Contratto, con le modalità e nei limiti ivi previsti. Il servizio di consulenza - che può essere prestato su richiesta del cliente ovvero su iniziativa della Banca, nei casi previsti dal Contratto - è finalizzato esclusivamente alla valutazione di adeguatezza della singola operazione richiesta dal cliente o proposta dalla Banca.
La prestazione del servizio di consulenza si esaurisce con la comunicazione al cliente dell'esito della valutazione di adeguatezza effettuata dalla Banca. Pertanto, la Banca non valuta nel tempo l'adeguatezza dell'operazione, limitandosi a prestare il servizio di consulenza nel rispetto delle procedure e degli strumenti di cui si è dotata al momento della sua esecuzione.
Ai fini della prestazione del servizio, la Banca valuta l'adeguatezza dell'operazione esclusivamente sulla base delle necessarie informazioni, rilasciate dal cliente ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito "**Regolamento Intermediari**"). Qualora la Banca non ottenga dette informazioni, si astiene dallo svolgimento del servizio.
Le modalità di prestazione del servizio sono riportate nella Sezione III della presente informativa precontrattuale.
Ulteriori modalità e contenuti del servizio di consulenza non espressamente previsti dal Contratto potranno essere forniti solo previa sottoscrizione tra le parti di uno specifico contratto, che ne illustri la relativa disciplina.

Di seguito si riporta una breve descrizione dei servizi accessori prestati dalla Banca:
Custodia ed amministrazione di strumenti finanziari e servizi connessi:
consiste nella custodia e/o amministrazione, per conto del cliente, di strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). La Banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la Banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati
Concessione di crediti o prestiti:
consiste nella concessione di finanziamenti al cliente per consentirgli di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene, in qualità di intermediario, il soggetto che concede il finanziamento.
Servizio di cambio, quando detto servizio è legato alla fornitura di servizi di investimento:
consiste nell'attività di negoziazione di una valuta contro un'altra, a pronti o a termine, nonché ogni forma di mediazione avente ad oggetto valuta.
L'autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento è stata rilasciata da: BANCA D'ITALIA – Via Nazionale 91 – 00184 ROMA.
Ulteriori informazioni sull'autorità competente possono essere rilevate tramite la consultazione del sito www.bancaditalia.it e/o richieste a Banca d'Italia.
La Banca è inoltre autorizzata a svolgere attività di intermediazione assicurativa. L'autorizzazione è stata rilasciata da IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Via del Quirinale, 21 -00187 Roma.
Ulteriori informazioni sull'autorità competente possono essere rilevate tramite la consultazione del sito www.ivass.it e/o richieste all'IVASS.

- Indicazione sull'utilizzo di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede da parte della Banca

La Banca può operare anche a mezzo di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede regolarmente iscritti presso l'apposito Albo italiano, previsto dall'articolo 31 del D. Lgs. 58/1998 ("**Testo unico della finanza**" o "**TUF**").

- Natura, frequenza e date dei rendiconti

A rendiconto dell'attività svolta per i servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini e collocamento (ivi inclusa l'offerta fuori sede), la Banca:

- al momento della ricezione dell'ordine, rilascia al cliente idonea documentazione contenente, tra l'altro, gli elementi identificativi dell'ordine, l'eventuale non adeguatezza/non appropriatezza dell'operazione nonché l'eventuale presenza di incentivi e/o di conflitti di interesse;
- invia al cliente un avviso che conferma l'esecuzione dell'ordine quanto prima e, al più tardi, il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione ovvero a quello in cui la Banca ha ricevuto conferma dall'intermediario negoziatore a cui l'ordine è stato trasmesso. L'avviso contiene le informazioni previste dalla normativa, riguardanti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita (tra cui il giorno, l'orario e la sede di esecuzione, la tipologia dell'ordine, il quantitativo, il prezzo unitario e il totale delle commissioni e delle spese applicate). Nel caso di operazione in cui lo strumento finanziario comporta il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l'avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, di norma il giorno successivo a quello della conclusione dell'operazione stessa, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi;
- in caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio, fornisce al cliente le informazioni messe a disposizione dai soggetti emittenti (SGR, SICAV) secondo le modalità stabilite dalla normativa;
- su richiesta del cliente, fornisce informazioni sullo stato del suo ordine;
- per gli strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva, nel caso di operazioni che possono determinare passività potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, la Banca comunica agli stessi quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo; la Banca comunque non consente di operare con detti strumenti;
- almeno con cadenza trimestrale, la Banca invia al cliente una comunicazione contenente la posizione dei titoli in deposito e delle disponibilità liquide.

- Misure adottate per la tutela degli strumenti finanziari e delle somme di denaro che la Banca detiene per conto del cliente

La Banca adotta le misure di tutela di cui alla successiva Sezione II (Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela).

- Sistema di indennizzo dei clienti o di garanzia dei depositi, con descrizione dei sistemi di copertura

La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, previsto dall'articolo 62, comma 1, del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415 (sito web del Fondo http://www.fondonazionaledigaranzia.it/).

Tale Fondo indennizza i crediti derivanti dalla prestazione di servizi di investimento nei confronti degli intermediari, entro il limite massimo complessivo di Euro 20.000,00, nel caso di liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo degli stessi.

La Banca aderisce, altresì, al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (sito web del Fondo http://www.fitd.it/).

Tale Fondo, alle condizioni previste, rimborsa i depositanti fino alla somma di Euro 100.000,00 per ciascun depositante.

- Identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse

La Banca adotta ai sensi della vigente normativa ogni misura ragionevole per identificare, prevenire e gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti al momento della prestazione di un servizio di investimento o accessorio, allo scopo di evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

La Banca adotta un'apposita Policy interna - di cui la presente informativa costituisce una sintesi - per consentire la gestione dei conflitti di interesse, tenuto conto della propria organizzazione interna e delle proprie dimensioni.

La Banca identifica al suo interno la funzione preposta alla verifica del rispetto della predetta Policy, alla tenuta del c.d. Registro elettronico dei Conflitti – ove vengono indicati i potenziali conflitti oggetto di monitoraggio - ed al reporting al Consiglio di Amministrazione.

La Banca, inoltre, provvede a:

- individuare, in relazione ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse idoneo a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti;
- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire e gestire tali conflitti.

Quando le misure organizzative e amministrative adottate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente e per iscritto i clienti nelle opportune sedi contrattuali o con documentazione specifica, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti del conflitto e delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, in considerazione del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse, la Banca deve considerare se a seguito della prestazione di servizi, essa stessa, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essa un legame di controllo, diretto o indiretto:

a. è probabile che realizzino un guadagno finanziario o che evitino una perdita finanziaria, a spese del cliente;
b. siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
c. abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
d. svolgano la medesima attività del cliente;
e. ricevano o riceveranno da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi.

La politica di gestione dei conflitti adottata dalla Banca è tesa a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e dell'attività svolta.

Al fine di garantire tale indipendenza la Banca adotta, laddove appropriate, misure e procedure volte a:

a. impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;
b. garantire la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi potenzialmente in conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli della Banca;
c. garantire l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente una attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;
d. impedire o limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge i servizi di investimento o servizi accessori o le attività di investimento;
e. impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o servizi accessori o attività di investimento distinti, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Le misure di cui sopra non sono sufficienti ad eliminare o a prevenire completamente eventuali conflitti potenzialmente lesivi degli interessi del cliente derivanti da:

- incasso di **incentivi** da soggetti diversi dal cliente (es. commissioni di mantenimento retrocesse dalle SGR/SICAV alla Banca nell'ambito del collocamento di parti di OICR o di prodotti di investimento assicurativo);
- distribuzione, o tramite il servizio di collocamento o tramite il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, di **strumenti finanziari di propria emissione**.

In tali casi, come descritto alla successiva Sezione 3, la Banca presta il servizio di consulenza (non indipendente), fornendo di propria iniziativa raccomandazioni personalizzate in relazione alle relative operazioni di acquisto e sottoscrizione – ad eccezione di quelle effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza (es. a mezzo internet banking).

Maggiori dettagli (su supporto durevole) in merito alla politica di gestione dei conflitti di interesse, possono essere richiesti dal Cliente presso la sede della Società, ed al seguente:

- indirizzo di posta elettronica: contatti@popcortona.it;
- numero di telefono: 0575 69801;
- numero di fax: 0575 698709.

Sez. 2
Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela

- Informazioni circa il subdeposito degli strumenti finanziari e/o delle somme di denaro detenute per conto dei clienti e responsabilità della Banca.

In conformità a quanto previsto dal Regolamento Intermediari, si forniscono di seguito alcune sintetiche informazioni.

La Banca è autorizzata a sub-depositare, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di prodotti finanziari per conto di terzi, gli strumenti finanziari presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato, nella cui giurisdizione la custodia di strumenti finanziari per conto di altro soggetto sia soggetta a regolamentazione e vigilanza specifica e a condizione che i subdepositari siano soggetti a detta regolamentazione e vigilanza specifica. Resta ferma la responsabilità della Banca, conformemente alla legislazione vigente, per gli strumenti

finanziari detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto omnibus intestato alla Banca, in cui sono immessi gli strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti.
La Banca ha selezionato come subdepositario, in via prioritaria, BFF Bank S.p.A., riservandosi di utilizzare altri subdepositari per specifici strumenti finanziari.
La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili dei prodotti finanziari dei clienti detenuti. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal sub depositario indicato. La Banca si obbliga a rendere nota l'eventuale modifica del sub-depositario mediante apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita al cliente.
In relazione ai prodotti sub-depositati, il cliente può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti prodotti a favore di altri depositanti ovvero chiedere alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo di prodotti della stessa specie di quelli sub-depositati, tramite i sub-depositari aderenti e secondo le modalità indicate dall'organismo di deposito centralizzato. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del cliente.

- Informazioni su privilegi e diritti
Il Contratto prevede che:
- se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera;
- se il cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti a lei spettanti ai sensi degli artt. 2756, commi 2 e 3, 2761, commi 3 e 4 c. c., realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa;
- la Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente;
- se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

- Compensazione legale e volontaria
Le condizioni generali che regolano i rapporti tra Banca/cliente prevedono la disciplina in tema di compensazione legale e volontaria tra le parti, nel caso di esistenza di più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate della Banca stessa.

Sez. 3
Classificazione della clientela e valutazione di adeguatezza ed appropriatezza

La normativa italiana, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie prevede la classificazione della clientela nelle seguenti tre categorie:
- cliente al dettaglio
- cliente professionale
- controparte qualificata

A ciascuna di tali categorie è accordato un diverso livello di protezione che si riflette in particolare sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispettare.
Preliminarmente la Banca comunica al cliente la categoria di appartenenza.
A prescindere dalla classificazione attribuita inizialmente, ciascun cliente può chiedere una diversa classificazione, qualora ne ricorrano i requisiti, anche in relazione a singoli servizi od operazioni. A tale proposito, la Banca è tenuta a verificare il rispetto di detti requisiti sulla base di uno specifico iter procedurale.
In particolare, la Banca per poter dar corso alla richiesta di un cliente al dettaglio di poter essere riconosciuto come cliente professionale, dovrà accertare il ricorrere di almeno due dei seguenti requisiti: 1) il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato rilevante con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; 2) il valore del portafoglio in strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 euro; 3) Il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti. In caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.
Spetta ai clienti professionali informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla loro classificazione.
Di seguito si riporta una sintesi delle principali caratteristiche associate a ciascuna delle tre categorie di clientela.

Cliente al dettaglio
Descrizione
Il "cliente al dettaglio" *(retail)* è il cliente a cui è garantito il massimo livello di tutela e di informativa. In particolare, la normativa stabilisce che tali clienti sono rappresentati da tutti coloro che non sono "clienti professionali", né "controparti qualificate"
Informativa e tutela
La Banca è tenuta, in tempo utile prima della prestazione del servizio, a rendere al "cliente al dettaglio" informazioni circa: - la Banca ed i servizi prestati; - la natura ed i rischi degli strumenti finanziari offerti; - le misure poste in essere ai fini della salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela; - i costi e gli oneri connessi agli strumenti finanziari e/o ai servizi prestati; - le eventuali perdite nell'ambito di operazioni con passività potenziali; - l'esistenza ed i termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l'impresa detiene o potrebbe detenere sugli strumenti finanziari o fondi del cliente, o di eventuali diritti di compensazione che essa detiene in relazione ad essi. Nei confronti del "cliente al dettaglio" si applicano tutte le norme che garantiscono: - l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili (*best execution*); - la completa valutazione di appropriatezza e adeguatezza delle operazioni in servizi di investimento; - la prevenzione, identificazione e gestione dei conflitti di interesse in capo alla Banca; - la reportistica connessa ai servizi di investimento; - la predisposizione di un contratto in forma scritta per la prestazione dei servizi di investimento in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi essenziali di entrambe le parti.

Passaggio a cliente professionale

Ai "clienti al dettaglio" è consentito il passaggio alla categoria dei "clienti professionali" nel rispetto di specifiche condizioni predefinite. La variazione comporta la rinuncia ad alcune delle tutele previste in favore del "cliente al dettaglio". La procedura da seguire per la modifica della categoria di classificazione è la seguente:
1. richiesta in forma scritta da parte del cliente di essere trattato come "professionale" a titolo generale oppure rispetto ad un particolare servizio, operazione, strumento o prodotto di investimento;
2. inoltro al cliente da parte della Banca di una nota informativa contenente l'avvertimento che la nuova classificazione come cliente professionale comporta la perdita di alcune tutele;
3. dichiarazione scritta del cliente, in un documento diverso dal contratto, circa la propria consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezione;
4. verifica da parte della Banca della sussistenza dei requisiti previsti dall'allegato 3, sezione II, punto 1) del Regolamento Consob in materia di Intermediari;
5. notifica al cliente della nuova classificazione.

Cliente professionale

Descrizione

Il "cliente professionale" è un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. Si distinguono tra quelli di diritto (così come definiti dall'allegato 3, sezione I, Regolamento Intermediari nonché dal Regolamento emanato dal MEF ai sensi dell'art. 6 comma 2-*sexies* del TUF) ed i soggetti che possono richiedere tale classificazione (cliente al dettaglio se in possesso di specifici requisiti e controparte qualificata nell'ipotesi in cui ritenga di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti).

Informativa e tutela

La Banca è tenuta, in tempo utile prima della prestazione del servizio, a rendere al "cliente professionale" esclusivamente informazioni circa:
- la Banca e i servizi prestati;
- la natura e i rischi degli strumenti finanziari offerti;
- le misure poste in essere ai fini della salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela;
- i costi e gli oneri connessi agli strumenti finanziari e/o ai servizi prestati;
- le eventuali perdite nell'ambito di operazioni con passività potenziali;
- l'esistenza ed i termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l'impresa detiene o potrebbe detenere sugli strumenti finanziari o fondi del cliente, o di eventuali diritti di compensazione che essa detiene in relazione ad essi.

Nei confronti del "cliente professionale" si applicano le norme che garantiscono:
- l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili (best execution);
- la parziale valutazione di adeguatezza delle operazioni in servizi di investimento (in quanto le esperienze e conoscenze sono presunte);
- la prevenzione, identificazione e gestione dei conflitti di interesse in capo alla Banca;
- la reportistica connessa ai servizi di investimento;
- la predisposizione di un contratto in forma scritta per la prestazione dei servizi di investimento in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi essenziali delle parti.

Passaggio a cliente al dettaglio

I "clienti professionali" che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati come "clienti al dettaglio".
La richiesta, comunque subordinata al consenso della Banca, deve avvenire in forma scritta e deve indicare le tipologie di servizi/ operazioni/ prodotti ovvero i singoli servizi/ prodotti o operazioni per i quali si applica il trattamento come "cliente al dettaglio".

Controparte qualificata

Descrizione

Sono "controparti qualificate" i clienti a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o negoziazione per conto proprio e/o ricezione e trasmissione ordini, definiti come tali dall'art. 6, comma 2 *quater*, lettera d), numeri 1,2, e 3 del TUF; nonché quelli definiti dall'art. 61 del Regolamento Intermediari. L'attribuzione della qualifica di "controparte qualificata" rileva esclusivamente nella prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione/trasmissione di ordini, inclusi i servizi accessori direttamente connessi alle relative operazioni.

Informativa e tutela

Alle "controparti qualificate" si applicano le norme che garantiscono la corretta gestione dei conflitti di interesse, nonché gli altri doveri previsti dall'art. 30 della Direttiva 2014/65/UE ("Direttiva MiFID II") in tema, tra l'altro, di informativa e reportistica. Ai sensi dell'art. 61 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione ("Regolamento Delegato") alle controparti qualificate si applicano i requisiti applicabili alle comunicazioni ai clienti al dettaglio e professionali tranne nel caso in cui la Banca stipuli con tali controparti qualificate accordi per stabilire i contenuti e la tempistica delle comunicazioni.

Passaggio a cliente al dettaglio

Le "controparti qualificate" che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati, in via espressa, come "clienti al dettaglio".
La richiesta, comunque subordinata al consenso della Banca, deve avvenire in forma scritta e deve indicare le tipologie di servizi/ operazioni/ prodotti ovvero i singoli servizi/ prodotti o operazioni per i quali si applica il trattamento come "cliente al dettaglio".

Passaggio a cliente professionale
Le "controparti qualificate" che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere, senza l'obbligo di una richiesta scritta, di essere trattati come "clienti professionale" in relazione a determinate tipologie di servizi/ operazioni/ prodotti ovvero a singoli servizi/ prodotti o operazioni. Il perfezionamento del passaggio a cliente professionale è subordinato al consenso della Banca

Servizio di consulenza in materia di investimenti

Oggetto del servizio

La Banca presta al cliente che abbia richiesto di avvalersene il servizio di consulenza in materia di investimenti.
Il servizio è prestato solo previa acquisizione delle informazioni di cui al successivo paragrafo *Profilatura del cliente* (di seguito la "**Profilatura**") necessaria alla definizione del profilo finanziario del cliente (di seguito il "**Profilo finanziario**"), delle informazioni relative alla sottostante esposizione debitoria/creditoria; tali informazioni sono necessarie per formulare le raccomandazioni personalizzate di cui al successivo comma e per effettuare la valutazione di adeguatezza di cui al successivo paragrafo *Modalità di effettuazione della valutazione di adeguatezza*.
L'oggetto della raccomandazione personalizzata riguarda il compimento da parte del cliente di una delle seguenti attività:
- comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato Prodotto finanziario;
- esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato Prodotto finanziario di comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare un Prodotto finanziario.

Ambito del servizio

Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato dalla Banca senza costi e oneri aggiuntivi a carico del cliente, esclusivamente su base non indipendente in quanto le raccomandazioni personalizzate formulate dalla Banca al cliente possono avere ad oggetto Prodotti finanziari emessi dalla Banca stessa o da terzi con i quali la Banca ha stretti legami o da altri emittenti con i quali la Banca ha stipulato contratti e, in particolare, contratti di collocamento/distribuzione, in relazione ai quali può percepire Incentivi, nel rispetto della normativa di riferimento.
La Banca fornisce di propria iniziativa raccomandazioni personalizzate in relazione ad operazioni di acquisto e sottoscrizione – ad eccezione di quelle effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza (es. a mezzo internet banking) - aventi ad oggetto le seguenti tipologie di Prodotti finanziari (di seguito "**Prodotti in consulenza obbligatoria**"):
- prodotti in relazione ai quali sussiste una situazione di conflitto di interessi da parte della Banca, nei casi previsti dalla Sezione I della presente Informativa precontrattuale e salvo il caso in cui non sia diversamente specificato nella documentazione informativa del singolo prodotto finanziario;
- prodotti in relazione ai quali è prevista la percezione o il pagamento di Incentivi da/a soggetti terzi da parte della Banca, nei casi previsti dalla Sezione V della presente Informativa precontrattuale.
I Prodotti in consulenza obbligatoria sono catalogati sulla base del loro Target Market di riferimento, della strategia di distribuzione degli stessi e delle informazioni disponibili anche riguardo alla rischiosità e ai limiti alla loro commercializzazione.
Previa richiesta del cliente, la Banca - purché disponga di informazioni idonee sul Prodotto - fornisce raccomandazioni personalizzate anche con riferimento a operazioni di acquisto o sottoscrizione di Prodotti finanziari diversi dai Prodotti in consulenza obbligatoria.
Con riferimento alle operazioni di vendita di Prodotti finanziari, la Banca presta raccomandazioni personalizzate su richiesta del cliente.
Le raccomandazioni fornite dalla Banca al cliente valgono nel momento in cui sono fornite. Il cliente mantiene sempre piena e incondizionata libertà di darvi o meno esecuzione, essendo ogni decisione al riguardo di sua esclusiva pertinenza.
La Banca non fornisce servizi di investimento aventi ad oggetto derivati OTC.

Informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088.

La Banca Popolare di Cortona si impegna a contribuire a uno sviluppo economico sostenibile privilegiando, nella strutturazione della propria offerta commerciale, i prodotti finanziari di società che adottano politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi alla scelta degli emittenti.
Specificando che il modello di valutazione di adeguatezza adottato dalla Banca nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o assicurazioni, al momento, non prevede la raccolta di informazioni riferite alle esigenze o agli orientamenti del cliente in tema di investimenti sostenibili, ad oggi, la Banca, nel principio sopra enunciato, presta consulenza esclusivamente con riferimento ai prodotti emessi dalle seguenti società:

- Etica Sgr;
- Arca Fondi Sgr;
- Zurich Investments Life Spa;
- Assimoco Vita SpA.

Per i dettagli delle politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità adottate dalle suddette società, si prega di consultare le pertinenti informative disponibili nei relativi siti web: www.eticasgr.com - www.arcaonline.it - www.zurich.it - www.assimoco.it

Le linee guida e i principi generali adottati dalla Banca in materia di integrazione dei rischi ESG sono definiti nel documento "Policy ESG della Banca Popolare di Cortona SCpA", consultabile nel sito internet della Banca, all'indirizzo www.popcortona.it.

Profilatura del cliente

La Banca acquisisce le informazioni per la Profilatura del cliente tramite le risposte a tutte le domande contenute nell'apposito Questionario di profilatura. In particolare, la Banca acquisisce:
- le informazioni relative alla conoscenza ed esperienza:
  - da ciascuno degli intestatari del presente contratto, se intestato a persone fisiche, nonché dai soggetti tempo per tempo dotati di poteri di rappresentanza degli intestatari;
  - da ciascuno dei soggetti tempo per tempo dotati di poteri di rappresentanza dell'intestatario del presente contratto, se diverso da persona fisica;
-le informazioni relative alla situazione finanziaria del cliente, inclusa la sua capacità di sostenere le perdite, e i suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio:
  - congiuntamente dagli intestatari del presente contratto, se intestato a persone fisiche;
  - da uno dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'intestatario del presente contratto, se intestato a soggetto diverso da persona fisica.

All'esito della Profilatura, la Banca comunica al cliente il suo Profilo finanziario.
Le informazioni contenute nel Questionario di profilatura hanno una validità di massimo 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.
La Banca si avvale delle informazioni relative alla conoscenza ed esperienza rese con il Questionario di profilatura per l'individuazione del livello di conoscenza ed esperienza di ciascuno dei soggetti che le hanno fornite e le utilizza per valutare l'adeguatezza delle operazioni per tutti i rapporti di investimento di cui il soggetto che ha fornito tali informazioni risulti, o dovesse in futuro risultare, intestatario o delegato.

La Banca può fornire il servizio di consulenza in materia di investimenti unicamente in presenza di una Profilatura aggiornata. A tal fine la Banca può verificare con il cliente, anche prima della scadenza del periodo di validità della Profilatura, l'attualità delle informazioni rese, chiedendo al cliente di confermarle o di modificarle, aggiornando la Profilatura in essere.
L'aggiornamento della Profilatura può essere effettuato rispondendo a tutte le domande del Questionario di profilatura o confermando una o più delle risposte precedentemente fornite.

Modalità di effettuazione della valutazione di adeguatezza
Qualora la Banca valuti non adeguata un'operazione di acquisto o sottoscrizione che ha ad oggetto un Prodotto in consulenza obbligatoria, indica al cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione e non consente al cliente di perfezionare l'operazione, salvo il caso in cui non sia diversamente specificato nella documentazione informativa del singolo prodotto finanziario.

Nei casi in cui fornisca raccomandazioni personalizzate su richiesta del cliente con riferimento a operazioni di acquisto o sottoscrizione di Prodotti finanziari diversi dai Prodotti in consulenza obbligatoria ovvero a operazioni di vendita di Prodotti finanziari, la Banca verifica l'adeguatezza dell'operazione e ne comunica l'esito al cliente. Qualora la Banca valuti non adeguata l'operazione, indica al cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione. Il cliente può procedere alla conclusione dell'operazione soltanto ove confermi espressamente per iscritto, o con le altre modalità equivalenti che la Banca dovesse prevedere, il proprio intendimento di darvi comunque corso.

Dichiarazione di adeguatezza
La Banca, quando formula una raccomandazione personalizzata al cliente, di propria iniziativa o su richiesta del cliente stesso, gli fornisce una dichiarazione che indica perché l'operazione è adeguata o, nei casi disciplinati dal precedente articolo paragrafo *Modalità di effettuazione della valutazione di adeguatezza,* non adeguata.

Sez. 4
Informazioni sugli strumenti finanziari

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari il cliente deve avere ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che lo stesso comporta.
A tal fine, la Banca fornisce al cliente le seguenti informazioni generali sulle tipologie di strumenti finanziari e sui rischi ad esse connessi. Qualora una tipologia di strumento finanziario è destinata solo a clientela professionale di tale circostanza viene data specifica indicazione. La Banca, inoltre, consegna al cliente prima di effettuare operazioni per suo conto la Scheda Prodotto contenente informazioni relative al singolo strumento finanziario. Nella prestazione del servizio di collocamento, la Banca consegna al cliente la documentazione informativa predisposta e messa a disposizione dalla società emittente/offerente.
Ulteriori informazioni possono essere richieste agli operatori presso la sede della Banca.

Sez. 4.1: Informazioni sulla natura delle Tipologie specifiche di Strumenti Finanziari

La Banca, nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori, può eseguire operazioni aventi per oggetto:

- titoli di capitale;
- titoli di debito;
- quote e azioni di organismi collettivi di investimento (in tale categoria, i più diffusi sono i fondi comuni di investimento armonizzati e le Sicav - società di investimento a capitale variabile);
- strumenti finanziari derivati;
- prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione ex art. 1, co, 1, lett. w-bis del D.Lgs. n. 58/98 (polizze unit linked, index linked e polizze di capitalizzazione).

La Banca può inoltre effettuare operazioni di pronti contro termine.

La Banca non potrà in ogni caso eseguire ordini conferiti da clientela al dettaglio aventi ad oggetto i prodotti finanziari a complessità molto elevata di cui al seguente elenco:
- prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività (ad esempio Asset Backed Securities);
- prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale (ad esempio Contingent Convertible Notes, prodotti finanziari qualificabili come additional tier 1 ai sensi dell'art. 52 del Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. "CRR");
- prodotti finanziari credit linked (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi);
- strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF, non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quella di copertura;
- prodotti finanziari strutturati non negoziati in trading venue, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente.

TITOLI DI CAPITALE E TITOLI DI DEBITO
Tra i titoli di capitale più diffusi vi sono le azioni, mentre tra i titoli di debito più diffusi vi sono gli strumenti del mercato monetario, fra i quali i buoni del tesoro, i commercial paper, le obbligazioni (comprese le obbligazioni emesse dalla Banca).
L'acquirente di titoli di capitale diviene socio della società emittente e quindi partecipa interamente al rischio economico della società medesima. Ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea degli azionisti eventualmente deciderà di distribuire
L'acquirente di titoli di debito diviene finanziatore della società o dell'ente emittente, e quindi ha diritto a percepire gli interessi previsti dal regolamento di emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale.
A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.
In caso di fallimento della società emittente:
- i detentori di titoli di debito potranno partecipare con gli altri creditori alla suddivisione degli eventuali proventi derivanti dal realizzo delle attività societarie
- i detentori di titoli di capitale solo in casi eccezionali potranno vedersi restituire di quanto investito

Sia per i **titoli di capitale** che per i **titoli di debito**, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio generico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.
Il rischio generico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.
Il rischio generico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime (c.d. rischio emittente) tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.
Si deve considerare che i prezzi dei **titoli di capitale** riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.
Con riferimento ai **titoli di debito**, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono al cliente. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere al cliente.
Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

Con riferimento ai **titoli di debito**, il cliente deve tener presente che la misura effettiva degli interessi (c.d. rischio di interesse) si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dal cliente fino alla scadenza. Qualora il cliente avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello offerto dal titolo al momento del suo acquisto.
In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato.
Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon, titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo dell'8,6%.
E' dunque importante per il cliente, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

Una particolare categoria di strumenti finanziari che hanno natura intermedia fra i titoli di capitale e i titoli di debito sono le **obbligazioni convertibili**. Questi strumenti offrono all'investitore di restare creditore della società emittente e di convertire, in tutto o in parte, in un determinato arco temporale e in base ad un rapporto di cambio prefissato, le obbligazioni in azioni della società emittente (conversione diretta) o di altra società (conversione indiretta), diventando socio delle stesse e assumendo i rischi tipici di un investimento in titoli di capitale. Fino a quando il cliente mantiene lo stato di creditore, subisce il rischio della riduzione del diritto di conversione in caso di andamento negativo della società di cui può diventare azionista.

Le **Obbligazioni subordinate** sono invece obbligazioni che, nel caso di insolvenza dell'emittente, vengono rimborsate solo dopo le altre obbligazioni non subordinate emesse dall'emittente. Con l'entrata in vigore (il 1° gennaio 2016) dei D. Lgs. n.180 e n.181 del 2015 e le conseguenze che ne derivano in caso di bail – in per i titolari di obbligazioni subordinate emesse da Banche o imprese di investimento, l'investimento in questi strumenti finanziari deve essere valutato in modo particolarmente analitico ed oculato, in considerazione della propria propensione al rischio.

OBBLIGAZIONI STRUTTURATE (TITOLI DI DEBITO CON COMPONENTE DERIVATIVA)
Il cliente può sottoscrivere titoli di debito con una componente derivativa (**titoli strutturati**). In generale, sono strumenti complessi, il cui apprezzamento da parte del cliente è ostacolato dalla loro complessità. E' quindi necessario che il cliente concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di rischio che essa comporta.
Sono titoli costituiti da una obbligazione, cosiddetta componente fissa, e da una o più componenti definite "derivative", ovvero espresse da opzioni su attività sottostanti come indici, azioni e valute.
Tali titoli differiscono dai normali titoli di debito nelle modalità di calcolo del rendimento, sia esso previsto nella forma di pagamenti periodici (c.d. "cedole") che in quella di pagamento unico a scadenza ("rendimento a scadenza"). I titoli strutturati, infatti, potrebbero presentare un duplice rendimento, derivante da:

- parte "fissa": rendimento più basso dei tassi applicati sul mercato dei capitali, che garantisce all'investitore il solo rimborso del capitale inizialmente investito o, in alcuni casi, un rendimento minimo garantito a prescindere dall'andamento della variabile collegata al titolo stesso;
- parte "variabile": rendimento può essere strutturato anche in forme molto complesse ed è collegato o all'andamento di uno strumento/indice finanziario sottostante (ad es. un paniere di azioni, un indice azionario o un paniere di fondi), oppure al verificarsi di un determinato evento collegato allo strumento/indice finanziario sottostante (ad es. il superamento di un dato valore di un indice azionario o di una valuta, piuttosto che la differenza tra due tassi di interesse).

I titoli strutturati presentano comunque tutte le caratteristiche e i rischi propri di un titolo di debito. Durante la vita del titolo, le oscillazioni del prezzo possono essere maggiori rispetto ai titoli di debito non strutturati, con rischi di perdite accentuate in caso di smobilizzo prima della scadenza. A scadenza, il rischio principale è rappresentato dal rendimento che può essere superiore ma anche inferiore rispetto ai c.d. titoli *plain vanilla*.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
I più diffusi strumenti finanziari derivati sono:
I *futures*: le operazioni su *futures* comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore del cliente. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente.
Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore del cliente, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in *futures*. Se il cliente non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e il cliente è debitore di ogni altra passività prodottasi.
Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

Le opzioni: le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. Il cliente che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare.
L'acquisto di un'opzione (*call*) è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, il cliente avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.
A seguito dell'acquisto di un'opzione, Il cliente può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno diverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.
L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante.
Se l'opzione ha per oggetto contratti *futures*, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.
Un cliente che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione, deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.
La vendita di un'opzione (*put*) comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.
Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante.
Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti *futures*, il venditore assumerà una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.
L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.
Sia per le operazioni in *futures* che per le operazioni in opzioni, Il cliente deve informarsi presso il soggetto proponente l'investimento circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali il cliente può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto *futures* e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.
In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'Organo di Vigilanza del mercato o della *clearing house* al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.
Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni.
Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni, ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.
Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto *futures* sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse.
L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.
I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.
I contratti di swap comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.
Alla stipula del contratto, il valore di uno *swap* è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.
Prima di sottoscrivere un contratto, il cliente deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.
In determinate situazioni, il cliente può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.
I **certificates**: secondo la definizione di Borsa Italiana SpA, i certificates sono strumenti finanziari derivati negoziati sui mercati regolamentati che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante.
Si distinguono i certificates senza effetto leva e i certificates con leva.
I certificates senza effetto leva, anche detti investment certificates, costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un'alternativa all'investimento diretto nel sottostante. In questa categoria sono ricompresi:
• i certificates che replicano semplicemente la performance dell'underlying (detti comunemente benchmark) vantaggiosi in caso di sottostanti altrimenti difficilmente raggiungibili da investitori privati (quali ad esempio indici, valute, future sul petrolio, oro e argento);
• i certificates che permettono, attraverso opzioni a carattere accessorio, la realizzazione di strategie di investimento più complesse (che mirano ad esempio alla protezione parziale o totale del capitale investito oppure all'ottenimento di performance migliori di quelle ottenute dal sottostante stesso in particolari condizioni di mercato).
I primi sono ricompresi nel segmento investment certificates classe a) di SeDex, i secondi nel segmento investment certificates classe b).
I certificates con leva, detti anche leverage certificates, possono essere sia bull che bear. I bull leverage certificates sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione rialzista (per l'appunto bull) sul sottostante impiegando solo una frazione del valore richiesto per l'acquisto dello stesso; acquistare un certificato con leva del tipo bull equivale infatti, dal punto di vista finanziario, ad acquistare il sottostante e contestualmente accendere un finanziamento con l'emittente per un importo pari al valore dello strike price. Su questo ammontare l'investitore paga anticipatamente (oppure giorno per giorno attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello strike) una quota di interessi. Questi strumenti si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di stop loss (o barriera), posto al di sopra o allo stesso livello dello strike, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Questo consente all'emittente di rientrare senza rischi del finanziamento concesso all'investitore.
I bear leverage certificates sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione ribassista (per l'appunto bear) sul sottostante: acquistare un certificato con leva del tipo bear equivale finanziariamente a vendere il sottostante allo scoperto e contestualmente effettuare un deposito, presso l'emittente, pari ad un importo corrispondente allo strike price, per un periodo coincidente alla vita residua del certificato. Il deposito può essere sia fruttifero, e in tal caso gli interessi sono scontati dal prezzo del certificate anticipatamente (oppure corrisposti giornalmente attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello strike), sia infruttifero. Questi strumenti, come i bull, si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di stop loss (o barriera), posto al di sotto o allo stesso livello dello strike, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Sia i bull che i bear vengono ricompresi nel segmento "leverage certificates".
Mentre i certificates con leva si adattano maggiormente ad investitori con una buona preparazione tecnico-finanziaria che tendono ad avere una strategia di investimento altamente speculativa ed un orizzonte temporale mediamente di breve periodo, i certificates senza leva rispondono a logiche di investimento più conservative e orientate al medio - lungo termine.
I *warrant*: sono titoli di debito accompagnati da un altro strumento finanziario che conferisce la facoltà di ottenere una certa quantità di titoli (di capitale o di debito) dell'emittente o di una società (collegata o non collegata), ad una data scadenza e in un arco di tempo prefissato, contro pagamento di una somma di denaro. Il *warrant* – diversamente dal diritto di conversione – può essere diviso dall'obbligazione e negoziato separatamente da essa. Il sottoscrittore di tale tipo di titolo corre il rischio di vedere diminuire il valore del warrant, in caso di andamento negativo del titolo che il cliente può acquistare mediante l'opzione che gli è stata concessa.

I covered warrant: nella definizione offerta da Borsa Italiana SpA, i covered warrant sono strumenti finanziari derivati emessi da un intermediario finanziario, che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare (covered warrant call) o vendere (covered warrant put) un'attività sottostante a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o strike price) a (o entro) una prefissata scadenza.
Nonostante le numerose analogie con le opzioni, i covered warrant si differenziano per alcuni particolari:
• sono rappresentati da un titolo, ossia sono cartolarizzati, mentre le opzioni sono contratti;
• possono essere emessi soltanto da istituzioni bancarie (in genere banche di investimento);
• sono negoziati su un mercato a pronti e non sul mercato dei derivati;
• hanno una scadenza più elevata.

QUOTE E AZIONI DI ORGANISMI COLLETTIVI DI INVESTIMENTO

La diversificazione del portafoglio (suddivisione dell'investimento tra più strumenti finanziari) finalizzata all'eliminazione del rischio specifico di un particolare strumento finanziario può risultare costosa e difficile da attuare per un cliente con un patrimonio limitato. Tuttavia, è possibile raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti, investendo il proprio patrimonio in **quote o azioni di organismi di investimento collettivo** (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.
Con riferimento a **fondi comuni aperti**, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.
Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
I fondi O.I.C.R. speculativi sono fondi comuni di investimento costituiti in forma aperta o chiusa che derogano i limiti e i divieti di contenimento e frazionamento del rischio previsti dalla Banca d'Italia. E' la tipologia di fondo impiegata dalle SGR per costituire *hedge fund* di diritto italiano. Si tratta di O.I.C.R. non armonizzati, ovvero non aderenti alla disciplina comunitaria in tema di fondi comuni d'investimento.
In aggiunta ai rischi propri di un investimento in O.I.C.R., i fondi speculativi si caratterizzano per il fatto di:

- poter derogare ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, aumentando la rischiosità dell'investimento;
- poter investire in fondi *Hedge* insediati in centri *off-shore* o non soggetti a forme di vigilanza prudenziale;
- tendere ad essere meno liquidi di quelli tradizionali e spesso il disinvestimento richiede un periodo di preavviso (avviene per permettere al gestore di mettere in atto le proprie strategie di investimento).
- poter ricorrere all'utilizzo della leva finanziaria e degli strumenti derivati in modo significativo, comunque nei limiti indicati dal regolamento del Fondo. Si precisa che la leva finanziaria è superiore a uno, ove il controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari sia superiore al controvalore del patrimonio affidato in gestione, per effetto di vendite allo scoperto, strumenti derivati, ecc…
- poter, in relazione agli investimenti effettuati, attingere a forme di indebitamento nei limiti indicati dal Regolamento del Fondo.

Per tali strumenti è vietato svolgere attività di sollecitazione del risparmio ed è stabilito un numero massimo di partecipanti al Fondo. La valorizzazione della quota può avere una periodicità anche mensile o superiore. La soglia minima di ingresso è molto elevata e le quote minime di ingresso non sono frazionabili, ovvero l'importo minimo di sottoscrizione deve essere interamente soddisfatto in capo ad un unico cliente.

PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. *w-bis* del TUF è necessario tenere presente che essi differiscono in base al sottostante collegato al prodotto; si possono infatti distinguere tre tipologie di prodotti finanziari-assicurativi:

- *unit linked*, collegati a fondi interni assicurativi/OICR;
- *index linked*, collegati ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici oppure ad un paniere di titoli solitamente azionari;
- prodotti di capitalizzazione, generalmente collegati ad una gestione interna separata.

Il grado di rischiosità del prodotto finanziario-assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso. Di seguito si riporta una descrizione dei rischi per ciascuna tipologia di prodotto finanziario-assicurativo.
1) Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "unit linked"
Questi prodotti prevedono l'acquisizione, tramite i premi versati dall'Investitore-Contraente (di seguito "cliente"), di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse; il valore della quota di un fondo interno/OICR risente a sua volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito dal cliente. In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno/OICR in strumenti finanziari occorre considerare gli elementi di seguito indicati.

- la variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nel quale investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l'investimento in fondi interni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi assicurativi /OICR.
- l'eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno /OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell'investimento; infatti, nel caso in cui il fondo interno/OICR sia classificato come "protetto" e/o "garantito", i rischi a carico del cliente legati alla variabilità di prezzo in senso negativo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), ovvero garantisce un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito).
- la liquidità del fondo interno/OICR, che in generale è maggiore dei singoli strumenti finanziari nei quali lo stesso è investito. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato periodicamente, tale valore è pubblicato su quotidiani nazionali e la liquidazione delle somme richieste dall'investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione.
- la divisa nella quale è denominato il fondo interno/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati. Comunque, anche nel caso in cui il fondo interno/OICR sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro.
- l'utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno/OICR. Alcuni fondi, infatti, prevedono l'utilizzo degli strumenti derivati nella gestione del portafoglio; l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all'effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di

mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva. I fondi interni/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa IVASS. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso. L'utilizzo degli strumenti derivati è permesso solo se finalizzato i) alla copertura dei rischi, ii) ad una più efficiente gestione del portafoglio.

- l'investimento in strumenti finanziari-assicurativi emessi in paesi in via di sviluppo, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati. Alcuni fondi prevedono delle operazioni sui mercati emergenti che espongono il cliente a rischi aggiuntivi, connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono inoltre da tenere presenti i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

2) Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "index linked"
I prodotti *index linked* hanno la caratteristica di avere le somme dovute dall'Impresa di Assicurazione direttamente collegate al valore di un parametro di riferimento. Pertanto, il cliente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro di riferimento. Per quanto riguarda la variabilità di prezzo legato al parametro di riferimento, un prodotto finanziario-assicurativo di tipo *index linked* comporta per il cliente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario. Spesso le *index linked* prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio legato alla variabilità di prezzo a carico dell'investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza. Le *index linked* potrebbero avere un rischio liquidità superiore alle *unit linked*, nel caso in cui il mercato di trattazione degli scambi dove è quotato il titolo potrebbe non esprimere un prezzo attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrilevanza dei volumi trattati.

3) Prodotti finanziari-assicurativi di capitalizzazione
I prodotti di capitalizzazione non presentano rischi specifici per il cliente laddove siano collegati ad una gestione separata. Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le *unit linked* o per le *index linked.*

PRONTI CONTRO TERMINE
L'operazione di Pronti Contro Termine si realizza attraverso l'acquisto da parte del cliente, ad una certa data (*a pronti*), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (*sottostante*); contestualmente la Banca riacquista dal cliente, alla scadenza convenuta (*a termine*), i medesimi strumenti finanziari. Il cliente e la Banca concordano preventivamente un rendimento predeterminato (*Tasso concordato*) svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante, talché la differenza tra il controvalore pagato a pronti e quello incassato a termine corrisponde agli interessi maturati in ragione del tasso concordato. Le operazioni in Pronti Contro Termine sono soggette al rischio di controparte rappresentato dalla possibilità che la Banca non sia in grado di fare fronte alle obbligazioni assunte.

SEZ. 4.2: INFORMAZIONI SUI RISCHI PROPRI DELLE TIPOLOGIE SPECIFICHE DI STRUMENTI FINANZIARI
Al fine di poter valutare il rischio derivante da un investimento, il cliente deve tenere presenti, con riferimento ai diversi strumenti finanziari, i seguenti elementi:

- la **variabilità del prezzo** dello strumento finanziario: questa dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura;
- la **liquidità** di uno strumento finanziario: consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in denaro senza perdita di valore. Essa dipende dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per il cliente difficoltà nel liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi
- la **divisa** in cui è denominato lo strumento finanziario: qualora sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per il cliente, tipicamente l'euro per il cliente italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. Il cliente deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento
- **gli altri fattori fonte di rischi generali**:
  - *denaro e valori depositati:* l'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato;
  - *commissioni ed altri oneri*: prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite;
  - *operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni:* le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre il cliente a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni ai clienti. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, il cliente dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. Il cliente dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni;
  - *sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni:* gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (*order routing*), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per il cliente di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopradescritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati;
  - *sistemi elettronici di negoziazione:* i sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare

non eseguiti secondo le modalità specificate dal cliente o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi;

- *operazioni eseguite fuori da mercati organizzati:* gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti;
- *Investimento in titoli assoggettabili a riduzione o conversione e/o a bail-in*
  Il cliente può investire in titoli assoggettabili a riduzione o conversione e/o a bail-in secondo quanto previsto dalla Direttiva 2014/59/UE (BRRD) e dai Decreti legislativi di recepimento nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015.
  La normativa prevede che, qualora nei confronti di una banca o di un'impresa di investimento sia avviata la risoluzione o un'altra procedura di gestione della crisi, i titoli emessi dalla stessa possano essere soggetti a:
  a) riduzione del valore (nel caso di azioni) o a riduzione del valore e/o conversione in azioni (nel caso di obbligazioni subordinate);
  b) bail-in, quando la misura indicata alla lettera a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o al rischio di dissesto e ricorrano le condizioni per la risoluzione della banca o dell'impresa di investimento.
  Il bail-in comporta la riduzione o l'azzeramento del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni. Si applica secondo la gerarchia di seguito indicata: i) azioni e altri strumenti rappresentativi di capitale; ii) obbligazioni subordinate; iii) obbligazioni non subordinate (senior) e depositi interbancari e delle grandi imprese; iv) depositi delle persone fisiche e piccole e medie imprese (per la parte eccedente l'importo di € 100.000,00).

RISCHI LEGATI ALL'OPERATIVITÀ SU "MERCATI EMERGENTI"

Le transazioni poste in essere sui mercati di paesi convenzionalmente definiti come "emergenti" possono esporre il cliente ad una serie di rischi addizionali, non completamente assimilabili a quelli cui va incontro l'operatività su mercati di paesi più sviluppati.
In linea generale, i tratti distintivi essenziali di un paese "a mercati emergenti" sono i seguenti:

- insufficiente grado di sviluppo a livello di infrastrutture;
- significativi margini di incremento della crescita economica e della partecipazione di clienti stranieri al capitale di società operanti nel paese "emergente".

Più in particolare, si può considerare "paese a mercati emergenti" quello che possiede alcune delle caratteristiche di seguito elencate:

- reddito pro capite inferiore al parametro identificativo delle economie a basso e medio reddito, fissato dalla Banca Mondiale;
- recenti (o relativamente recenti) liberalizzazioni nel settore economico (inclusi eventuali processi tendenti alla riduzione della presenza dello Stato nell'economia, alla privatizzazione di attività pubbliche, e alla rimozione degli eventuali controlli statali alle negoziazioni in ambito valutario, nonché degli ostacoli all'insediamento nel paese di capitali esteri);
- graduatoria di debito inferiore alle classificazioni di investimento elaborate dalle maggiori agenzie di rating internazionale, nonché una storia recente di mancato pagamento o di rinvio nel pagamento del debito pubblico;
- recente liberalizzazione in ambito politico, e primi passi compiuti dal paese nella direzione di un'evoluzione in senso democratico del sistema politico;
- non adesione all'OCSE.

Si definisce quindi operatività su "mercati emergenti" quella avente ad oggetto strumenti finanziari (e relativi prodotti derivati) emessi da enti residenti, domiciliati, o aventi interessi notevoli in paesi che possiedano alcune, seppure non tutte, le suindicate caratteristiche.
Il presente documento, che non esaurisce tutti gli aspetti legati al rischio di investimenti su mercati emergenti, si propone di fornire una disamina degli aspetti più rischiosi di tale attività.
La tipologia di rischio che caratterizza l'attività di investimento su mercati emergenti, ovvero in strumenti finanziari quotati su mercati emergenti è legata principalmente agli elementi elencati di seguito:

a) assetto economico

Le economie dei paesi con mercati emergenti sono caratterizzate da maggiore instabilità rispetto ai paesi più sviluppati: le conseguenze principali possono essere delle fluttuazioni anche notevoli dei principali parametri economici, quali ad esempio imprevedibili variazioni nei rapporti di cambio con le altre valute, ovvero nei tassi di interesse e di inflazione.
Anche l'eventuale indebitamento del paese nei confronti di altre nazioni o di organismi internazionali, insieme all'assenza di inadeguate infrastrutture, possono contribuire ad aumentare l'instabilità economica e, di riflesso, creare una condizione di incertezza a livello finanziario.

b) situazione politica

E' risaputo che un contesto politico instabile è causa di incertezza ed instabilità anche per il mercato finanziario.
L'assetto politico di molti paesi "a mercato emergente" può andare soggetto a significative e non infrequenti trasformazioni, riconducibili per lo più a situazioni di conflittualità a livello sociale, etnico o religioso, accompagnate spesso da periodi di elevata tensione sociale.
Tale conflittualità può sfociare in drammatici stravolgimenti dell'assetto politico, che vanno inevitabilmente ad influire, per quel che qui interessa, sulla stabilità di cambio della moneta e sulla regolamentazione dei mercati.
Particolarmente difficile può quindi risultare per il cliente (e per le sue controparti) formulare delle previsioni sulle ripercussioni che tali eventi possono avere sugli investimenti eventualmente intrapresi.

c) situazione del mercato finanziario

I mercati finanziari organizzati nei paesi emergenti, oltre ad avere di solito minori dimensioni rispetto a quelli dei paesi più sviluppati, dispongono di una regolamentazione meno puntuale ed esaustiva; spesso non esiste neppure un vero e proprio mercato organizzato per gli scambi dei titoli emessi da società operanti in tali paesi.
Un simile stato di cose non può che tradursi in una grande volatilità dei prezzi degli strumenti finanziari emessi nei paesi emergenti, ovvero trattati nei mercati gestiti da questi ultimi.

d) situazione valutaria

Le quotazioni della valuta circolante nei paesi emergenti possono subire notevoli fluttuazioni, dovute sia alla dinamica dei mercati valutari sia a provvedimenti adottati dalle autorità monetarie interne.
Nonostante sia possibile porre in essere un certo tipo di operatività volta a ridurre i rischi connessi alla tipologia in esame, va tenuto presente che un grado soddisfacente di sicurezza in tal senso non è spesso raggiungibile.

e) raccolta di informazioni

Ottenere esaurienti informazioni relative alle società emittenti ed alle controparti operanti nei paesi emergenti è spesso più difficile di quanto non lo sia nei paesi più sviluppati, poichè i dati ufficiali e le statistiche cui è possibile accedere sono da considerarsi il più delle volte non completamente affidabili.
La possibilità del cliente di effettuare consapevoli scelte strategiche di investimento risulta dunque limitata, a causa della non completa conoscenza anche dei principali parametri economici del paese.

f) *settlement*

L'affidabilità e l'efficienza dei sistemi di custodia degli strumenti finanziari e delle procedure di regolamento e di compensazione delle operazioni concluse su mercati organizzati in paesi emergenti sono spesso meno sviluppate rispetto agli altri paesi.
Più elevata risulta la possibilità di incorrere in errori, trascuratezze o anche vere e proprie frodi, le cui conseguenze possono arrivare anche a negare al cliente la titolarità degli strumenti finanziari da quest'ultimo acquistati.

g) rischio emittente e rischio di credito

L'instabilità economica che può caratterizzare i paesi emergenti arriva ad avere riflessi negativi anche sulla capacità delle società emittenti strumenti finanziari di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dei clienti (pagamento dei dividendi, estinzione di prestiti obbligazionari, ecc.).
Alcuni Paesi sono al momento inadempienti rispetto alle proprie obbligazioni di debito pubblico.
Simili rischi risultano poi accresciuti laddove il mercato sia caratterizzato dall'esistenza di un numero ristretto di società emittenti: in tal caso i crediti che possono vantare i clienti vanno soggetti ad un rischio più elevato.

h) regime fiscale

La legislazione fiscale dei paesi emergenti tende ad essere soggetta a repentine e considerevoli innovazioni, e le modalità di esazione dei tributi non sempre risultano efficienti e definite come quelle adottate dai paesi più sviluppati.
All'operatività sui mercati dei paesi emergenti possono risultare difficilmente applicabili le normative adottate dal paese d'origine del cliente per evitare la doppia imposizione fiscale.

i) rischio legale e di regolamento

Benché in alcuni paesi emergenti il sistema legislativo abbia raggiunto (o stia per raggiungere) un grado di sviluppo sufficientemente sofisticato in termini di completezza ed affidabilità, molti dei suddetti paesi presentano un sistema legale lacunoso. L'esecutorietà dei diritti acquisiti dai clienti in tali paesi può risultare precaria ed incerta.

RISCHI LEGATI ALL'OPERATIVITÀ SU *CORPORATE BONDS*

Si definiscono gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi da enti non governativi.
Il rischio che le società emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato (c.d. rischio emittente) si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni corrispondono al cliente. Pertanto, quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente, tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere al mercato.
Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto da titoli di Stato aventi pari scadenza.
I più immediati ed utilizzati strumenti di analisi del grado di rischio connesso ad emittenti corporate sono rappresentati dalle cosiddette valutazioni sul rating dell'emittente, elaborate dalle principali agenzie internazionali:

- Moody's (www.moodys.com)
- Standard & Poor's (www.standardandpoors.com)
- Fitch (www.fitchratings.com/)

Queste ultime elaborano delle valutazioni sul merito creditizio di singoli emittenti, contenenti giudizi sulla capacità di tali soggetti di far fronte alle proprie obbligazioni finanziare; tali valutazioni tengono conto,in linea generale, dei seguenti principali fattori:

- rischi di natura economica e politica relativi al Paese dove la società emittente risiede o ha il proprio mercato principale;
- il settore o i settori industriali in cui la società emittente svolge la propria attività;
- la quota di mercato della società emittente e la sua posizione concorrenziale nel settore;
- la struttura dei costi dei fattori di produzione e l'intensità del capitale richiesto dai processi produttivi;
- le strategie operative e di crescita;
- i parametri ed obiettivi finanziari;
- le caratteristiche e capacità del management, nonché, relativamente alle valutazioni di rating specificamente riferiti a singole emissioni di prestiti obbligazionari;
- la valutazione delle clausole contrattuali;
- l'analisi delle eventuali garanzie offerte.

Le valutazioni di rating normalmente disponibili sul mercato si riferiscono ai prestiti obbligazionari di lungo termine, c.d. long-term issue credit ratings (il mercato USA considera prestiti obbligazionari di lungo termine le emissioni con scadenza originaria superiore ad un anno).
Al fine di permettere un'adeguata valutazione di possibili investimenti in titoli corporate, si riportano di seguito le scale di misura utilizzate dalle agenzie di rating Moody's e Standard & Poor's, con una sintesi dei relativi giudizi di valutazione, espressi in termini di grado di rischio default (inadempimento) dell'emittente.

CLASSIFICAZIONE		VALUTAZIONE	
MOODY'S	S&P		
Aaa	AAA	Gli emittenti presentano un'eccezionale solidità finanziaria. Anche se il merito di credito dell'emittente potrebbe cambiare, le variazioni prevedibili non dovrebbero pregiudicare l'ottima posizione dei fondamentali	INVESTMENT GRADE
Aa	AA	Gli emittenti presentano ottima solidità finanziaria. Assieme al grado Aaa/AAA questo gruppo rappresenta gli emittenti c.d. di "alto livello". Sono valutati ad un grado inferiore ai soggetti Aaa/AAA perché i rischi di lungo termine appaiono marginalmente superiori	
A	A	Gli emittenti presentano una buona solidità finanziaria, tuttavia possono essere presenti elementi che indicano una certa debolezza di fronte ad eventuali difficoltà future.	
Baa	BBB	Gli emittenti presentano una sufficiente solidità finanziaria, tuttavia alcuni elementi di protezione possono essere carenti oppure inaffidabili nel lungo periodo.	
Ba	BB	Gli emittenti presentano dubbia solidità finanziaria. Spesso la capacità di tali soggetti a far fronte ai propri obblighi è relativa e offre scarse garanzie in futuro.	NON INVESTMENT GRADE
B	B	Gli emittenti presentano scarsa solidità finanziaria. Le capacità di rimborso dei debiti a lungo termine sono minime.	
Caa	CCC	Gli emittenti presentano scarsissima solidità finanziaria. Si tratta di soggetti già inadempienti o per i quali la puntualità dei rimborsi è a rischio.	
Ca	CC	Gli emittenti presentano una solidità finanziaria decisamente insufficiente. Sono spesso inadempienti nel pagamento delle obbligazioni.	
C	C	Gli emittenti di grado C sono in assoluto i peggiori e di solito si tratta di soggetti inadempienti per cui le probabilità di recupero dei crediti sono scarse.	

	D	Gli emittenti sono in stato di default. La categoria D è applicata: - quando i pagamenti dovuti non vengono effettuati alla data prevista; - in presenza di sentenza di fallimento o di altre azioni concorsuali.	

Si sottolinea la rilevanza di tale classificazione, soprattutto ove si intenda effettuare un investimento avente ad oggetto titoli obbligazionari ad alto rendimento (c.d. *high yielder*). Infatti, nell'ottica della già evidenziata relazione di diretta proporzionalità tra rendimento legato al prestito obbligazionario e rischio insito nel medesimo, tale tipo di strumenti finanziari viene normalmente classificato tra le categorie di valutazione comprese nel NON investment grade.

Sez. 5
Informazioni su oneri, costi ed eventuali incentivi

Gli oneri e i costi relativi ai servizi di investimento oggetto della presente informativa, comprese le competenze, le commissioni, gli oneri e le spese connesse nonché le imposte che verranno pagate tramite la Banca sono riportati in allegato ("*Informazioni sui costi ed oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento*"); gli importi ivi indicati costituiscono i valori massimi delle condizioni economiche applicabili al cliente e sono quelli in essere presso la Banca alla data della consegna dell'informativa pre-contrattuale. Eventuali modifiche saranno oggetto di espressa comunicazione al cliente.

La normativa in materia di incentivi (art. 6 del Testo Unico della Finanza e artt. 52, 53 e 54 del Regolamento Intermediari) è finalizzata a garantire che il pagamento e/o la percezione di compensi o commissioni ovvero benefici non monetari da parte di imprese di investimento:

- abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente;
- non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo equo, professionale ed onesto nel migliore interesse del cliente;
- soddisfino le condizioni di ammissibilità stabilite dall'art. 52-bis del Regolamento Intermediari;

Il regime degli incentivi si applica:

- a tutte le tipologie di compensi, commissioni e benefici non monetari ricevuti/effettuati dalle imprese di investimento in relazione alla prestazione dei servizi di investimento e/o accessori;
- a tutti gli strumenti finanziari;
- a tutte le imprese disciplinate dalla normativa in materia di servizi e attività di investimento;
- ai soggetti rilevanti che agiscono per l'intermediario in relazione alla prestazione di servizi di investimento e accessori, ove si percepiscano incentivi corrisposti da terzi.

Il regime degli incentivi non si applica:

- ai pagamenti effettuati all'interno delle imprese di investimento (es. programmi di bonus interni);
- alle regalie e alle forme di ospitalità quantificabili in un valore non significativo e comunque slegate dal raggiungimento di volumi di intermediazione.

Tipologie di incentivi

In base alle tipologie di incentivi identificate nella normativa vigente, alle indicazioni fornite in materia dalle Autorità di Vigilanza nazionale e comunitarie,e all'analisi effettuata dalla Banca sulle principali tipologie di incentivi dalla stessa percepiti in relazione ai servizi prestati nei confronti della clientela, la Banca percepisce compensi o commissioni oppure riceve prestazioni non monetarie riconducibili alla fattispecie normativa nelle seguenti ipotesi:

a) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati da un cliente o da chi agisca per conto di questi;
b) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati da un terzo o da chi agisca per conto di questi, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
   - l'esistenza, la natura e l'importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente al cliente in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio;
   - il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie è volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente e non deve ostacolare l'adempimento da parte della Banca dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente;
c) compensi adeguati che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine (ad es.: i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelevamenti obbligatori o le spese legali) e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.

La Banca identifica le suddette tipologie di incentivi percepiti nella prestazione dei servizi di investimento di seguito elencati:

- **nell'eventuale collocamento di quote e/o azioni emesse da Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)**, la Banca riceve dalle società emittenti OICR, quale remunerazione per il servizio di collocamento e per la successiva assistenza post vendita, la retrocessione di una percentuale delle commissioni di sottoscrizione e di gestione applicate ai clienti; l'importo di tali commissioni è indicato nel Prospetto consegnato al cliente o consultabile sul sito internet delle società emittenti;
- **nell'eventuale collocamento di prodotti assicurativi a contenuto finanziario (es. *Index Linked* e *Unit linked*)**, la Banca riceve dalle società emittenti di detti prodotti, quale remunerazione per il servizio di collocamento e per la successiva assistenza post vendita, la retrocessione di una percentuale delle commissioni di sottoscrizione, di gestione e per spese di gestione amministrativa applicate ai clienti;
- **nell'eventuale collocamento di ulteriori strumenti finanziari,** la Banca riceve dalle società emittenti, quale remunerazione per il servizio di collocamento e per la successiva assistenza post vendita, la retrocessione di una percentuale delle commissioni di collocamento applicate ai clienti;

La Banca percepisce tali incentivi in quanto ciò le permette di accrescere la qualità dei servizi prestati al cliente attraverso:

- l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi in relazione alle esigenze della clientela;
- un costante aggiornamento professionale dei suoi dipendenti mediante l'erogazione di corsi di formazione interni ed esterni;
- una concreta attività di assistenza e supporto nella fase post–vendita.

Sez. 6
Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente

Nell'ambito della vigente normativa comunitaria di riferimento assume particolare rilievo la disciplina della Best Execution che pone in capo alle imprese di investimento l'obbligo di intraprendere, nell'esecuzione degli ordini della clientela, tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato possibile.

SEZ. 6.1: BEST EXECUTION: AMBITO DI APPLICAZIONE

Nel rispetto della Direttiva 2014/65/UE, del Regolamento (UE) n.600/2014 ("MIFID II" e "MIFIR") e dei Regolamenti delegati (UE) 565/2017 e 576/2017, al fine di assicurare un elevato grado di protezione ai propri clienti classificati al "dettaglio" o "professionali", la Banca ha adottato tutte le misure atte a garantire la Best Execution, ovvero l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni.
Le controparti qualificate, in virtù della loro conoscenza ed esperienza dei mercati finanziari, restano escluse dall'ambito di applicazione della Best Execution. Tuttavia, le controparti qualificate possono richiedere l'applicazione della Best Execution, ottenendo un maggior livello di protezione e di tutela.
Gli obblighi di Best Execution rilevano indistintamente con riferimento a tutti gli strumenti finanziari, siano essi quotati su un mercato regolamentato o meno e a prescindere dal luogo di negoziazione (mercati regolamentati o Over the Counter).
Limitatamente ai servizi svolti da Banca Popolare di Cortona, gli obblighi di Best Execution si riferiscono a:

- negoziazione per conto proprio;
- negoziazione per conto di clienti;
- ricezione e trasmissione di ordini.

SEZ. 6.2: FATTORI DI BEST EXECUTION

Al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il cliente, la Banca ha adottato una specifica "Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini", descritta nel presente documento. Essa individua per ciascuna categoria di strumento finanziario le sedi di esecuzione ed i negoziatori che permettono, in modo duraturo, il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti. La Banca considera rilevanti per la propria "Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini" i seguenti fattori:

- prezzo dello strumento finanziario e costi dell'esecuzione (corrispettivo totale);
- rapidità e probabilità di esecuzione e regolamento;
- dimensioni dell'ordine;
- natura dell'ordine;
- altre caratteristiche dell'ordine rilevanti per la sua esecuzione.

In particolare, Banca Popolare di Cortona attribuisce ai fattori sopraelencati uno specifico ordine di importanza considerando:

- le caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata che abbia richiesto un livello di protezione maggiore;
- le caratteristiche dell'ordine del cliente;
- le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine;
- le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

Con riferimento ai clienti al dettaglio, Banca Popolare di Cortona, conferisce importanza centrale al corrispettivo totale, composto da prezzo e costi (commissioni o spread e spese) associati all'esecuzione dell'ordine.
La Banca, in alcune circostanze, si riserva di considerare, ai fini della Best Execution, altri fattori rispetto al corrispettivo totale e, segnatamente, alla probabilità di esecuzione e regolamento.

SEZ. 6.3: RICEZIONE/TRASMISSIONE ORDINI E NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO

Banca Popolare di Cortona nell'esercizio della propria attività, svolge il ruolo di intermediario trasmettitore per gli ordini ricevuti dalla clientela (servizio di ricezione e trasmissione ordini). L'accesso alle sedi di esecuzione avviene, pertanto, mediante soggetti terzi (Intermediari negoziatori o Broker). In particolare la Banca ha individuato quale Broker di riferimento Equita SIM S.p.A., in ragione delle strategie di esecuzione adottate.
La Banca è autorizzata, inoltre, a svolgere il servizio di negoziazione in conto proprio, che consiste nell'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta ed in relazione a ordini dei clienti.
Di seguito, per ciascuna tipologia di strumento finanziario e di servizio di investimento, vengono riportate le sedi di esecuzione ed i negoziatori scelti, al fine di garantire al cliente, in modo duraturo, il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini.

6.3.1 Negoziazione in conto proprio

In alcuni casi le caratteristiche dei titoli trattati e le tipologie di operazioni concluse portano ad individuare quale naturale e migliore sede di esecuzione la Banca stessa, che con l'attività di negoziazione in conto proprio può garantire in modo duraturo il rispetto della disciplina della Best Execution nei confronti dei propri clienti; tale circostanza si verifica per:

- Obbligazioni non quotate emesse da Banca Popolare di Cortona;
- Titoli di Stato collocati in fase d'asta;
- Pronti Contro Termine.

In particolare per le obbligazioni di propria emissione si è considerato che la Banca rappresenta l'unica sede di negoziazione disponibile in grado di garantire le migliori condizioni di negoziazione ai propri clienti e quindi è in grado di garantire i migliori requisiti operativi in ottica di Best Execution; le modalità di negoziazione e di pricing sono riportate nel documento "Politiche di pricing e regole interne per la negoziazione di obbligazioni emesse da Banca Popolare di Cortona S.C.p.A."; il documento è pubblicato sul sito internet della Banca www.popcortona.it.
Anche nel caso dei pronti contro termine la migliore sede di esecuzione è rappresentata dal conto proprio dato che:

- non esistono mercati regolamentati per la clientela retail;
- tali operazioni possono presentare un discreto grado di personalizzazione in termini di sottostanti e scadenze scelte dal cliente.

6.3.2 Ricezione e trasmissione di ordini

Come già anticipato Banca Popolare di Cortona, nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, trasmette gli ordini dei clienti al Broker selezionato (Equita SIM S.p.A.).
Il Broker di riferimento ha definito una propria strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini, anch'essa rispettosa dei principi elencati alla Sez. 6.2.
Al fine di garantire la Best Execution, il Broker ha provveduto a selezionare specifiche sedi di esecuzione (mercati regolamentati, MTF, market maker o internalizzatori) e specifici intermediari negoziatori, cui indirizzare gli ordini ai fini della relativa esecuzione.
La Banca, controlla l'efficacia della strategia adottata dal Broker di riferimento.
Di seguito si riportano, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, le principali sedi di esecuzione scelte dal Broker di riferimento in base alla propria strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini contenuta nel documento "EXECUTION AND TRASMISSION POLICY", disponibile all'indirizzo www.equita.eu ed al quale si rimanda per una informativa completa.

CODICE MIC	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA DI STRUMENTO
MTAA	Borsa Italiana - Euronext Milan	RM	Azionario
ETFP	Borsa Italiana – Mercato telematico degli ETF, degli OICR aperti e degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati (“ETFplus”)	RM	ETF/ETC
MOTX	Borsa Italiana – Mercato telematico delle obbligazioni (“MOT”)	RM	Obbligazionario
MIVX	Borsa Italiana Euronext MIV Milan (“MIV”)	RM	Azionario
XDMI	Borsa Italiana – Mercato telematico degli strumenti derivati (“IDEM”)	RM	Derivati
EXGM	Borsa Italiana – Euronext Growth Milan	MTF	Azionario
XMOT	ExtraMOT	MTF	Obbligazionario
MTAH	Borsa Italiana – Mercato Telematico Azionario (“TAH”)	MTF	Azionario
SEDX	Borsa Italiana – Mercato SeDeX	MTF	ETF/ETC
ETLX	EuroTLX SIM - EuroTLX	MTF	Obbligazionario
HMTF	HI-MTF SIM – Hi-Mtf	MTF	Obbligazionario
HMOD	HI-MTF SIM – Hi-Mtf “Order Driven”	MTF	Azionario
HBOD	HI-MTF SIM – Hi-Mtf	MTF	Obbligazionario
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND	RM	Derivati
CEUX	Cboe Europe Equities MTF – DXE Lit Order Book	MTF	Azionario
BTFE	BLOOMBERG TRADING FACILITY LIMITED	MTF	Obbligazionario

Per gli strumenti finanziari diversi da quelli indicati nella tabella di cui sopra, il Broker di riferimento della Banca trasmette gli ordini agli intermediari negoziatori selezionati ed indicati nel documento “EXECUTION AND TRASMISSION POLICY”, disponibile all’indirizzo www.equita.eu ed al quale si rimanda per una completa informativa.

Fermo quanto precede, la sede di negoziazione individuata per le azioni di propria emissione è rappresentata dal segmento *Order Driven* di Hi-MTF, sistema multilaterale di negoziazione gestito dalla società Hi-Mtf Sim Spa. La sede di negoziazione è stata selezionata per le sue caratteristiche di trasparenza, funzionalità e piena conformità normativa, con l’obiettivo di favorire la liquidabilità delle azioni, in coerenza con quanto raccomandato da Consob con la comunicazione n. 0092492 del 18 ottobre 2016 rubricata “Raccomandazione sulla distribuzione degli strumenti finanziari tramite una sede di negoziazione multilaterale”. Come emerge dal quadro sinottico di cui sopra, gli ordini aventi ad oggetto le azioni Banca Popolare di Cortona SCpA sono trasmessi ad Equita SIM SpA.

SEZ. 6.4: ISTRUZIONI SPECIFICHE

In conformità alla vigente normativa di riferimento, ogni qualvolta “esistano istruzioni specifiche” date dal cliente, la Banca è tenuta, nell’esecuzione o nella trasmissione dell’ordine, a rispettare tali istruzioni specifiche, sebbene ciò possa impedire alla Banca stessa o al Broker di conformarsi alle misure previste nelle proprie strategie come sopra indicate.

Nel caso di invio di un ordine con limite di prezzo o un ordine “curando” su azioni quotate su un mercato regolamentato che non può essere immediatamente eseguito, il Cliente autorizza la Banca a richiedere al Broker di non rendere pubblico l’ordine. Nel dare tale autorizzazione, il Cliente prende atto che in alcune circostanze ciò implica che il suo ordine non sarà mostrato al mercato.

SEZ. 6.5: MONITORAGGIO DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

La Banca provvederà a monitorare in via continuativa l’efficacia della propria “Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini”.

Annualmente o nel momento in cui si verifichino circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere la Best Execution la Banca provvederà ad effettuare una revisione della propria “Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini”.

La Banca è in grado di dimostrare, in ogni momento, di aver assicurato l’esecuzione degli ordini dei propri clienti nel rispetto dei principi indicati nel presente documento.

Per concludere ci preme ribadire e sottolineare che:

LA “STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE” ADOTTATA DALLA BANCA PREVEDE CHE GLI ORDINI POSSANO ESSERE ESEGUITI AL DI FUORI DI UN MERCATO REGOLAMENTATO O DI UN SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE.

QUALORA L'ORDINE FOSSE ACCOMPAGNATO DA SPECIFICHE ISTRUZIONI DA LEI IMPARTITE (QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, INDICAZIONE NELL'ORDINE DI SPECIFICA SEDE DI ESECUZIONE, DI QUANTITÀ E DI PREZZO), LA BANCA ASSICURERÀ L'ESECUZIONE DELL'ORDINE SECONDO TALI ISTRUZIONI; CIÒ POTREBBE PREGIUDICARE LE MISURE PREVISTE NELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE PER GARANTIRLE IL MIGLIOR RISULTATO POSSIBILE.

QUALORA L'ORDINE FOSSE ACCOMPAGNATO DA ISTRUZIONI PARZIALI DA LEI FORNITE (QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, INDICAZIONE NELL'ORDINE DI LIMITI DI PREZZO MA SENZA INDICAZIONE DELLA SEDE DI ESECUZIONE), LA BANCA ASSICURERÀ L'ESECUZIONE DELL'ORDINE PER LE ISTRUZIONI RICEVUTE E APPLICHERÀ LA PROPRIA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE PER LA PARTE NON SPECIFICATA; CIÒ POTREBBE PREGIUDICARE LE MISURE PREVISTE NELLA PREDETTA STRATEGIA PER GARANTIRLE IL MIGLIOR RISULTATO POSSIBILE.

Sez. 7
Gestione degli ordini

Nella trasmissione degli ordini, a fini di esecuzione, ad altre entità, la Banca agisce per servire al meglio gli interessi del cliente.
La Banca definisce ed applica misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini della clientela rispetto sia ad ordini di altri clienti sia agli interessi di negoziazione dello stesso intermediario.
A tale proposito la Banca raccoglie e trasmette (o esegue) le disposizioni della clientela nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:

- assicura che gli ordini siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;
- tratta gli ordini equivalenti dei clienti in successione e con prontezza, in funzione della data ed ora di ricezione, a meno che ciò non sia reso possibile dalle condizioni di mercato o dallo stesso interesse dei clienti;
- informa il cliente al dettaglio su eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione dell'ordine.

La Banca adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti in denaro e gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, ricevuti a regolamento dell'ordine, siano prontamente e correttamente trasferiti sul conto del cliente.
La Banca inoltre fa un uso corretto delle informazioni relative ad ordini in attesa di esecuzione, adottando tutte le misure ragionevoli per impedire l'uso di tali informazioni da parte dei suoi soggetti rilevanti, come definiti dal Regolamento Delegato UE n. 565/2017.
Le disposizioni dei clienti sono raccolte tramite i propri sportelli, canale telefonico, trading on line, in modo automatizzato tramite procedura integrata ed eseguite trasmettendo le stesse ai broker autorizzati o negoziandole in conto proprio.

Sez. 8
Termini del contratto tra la Banca e il cliente

Sono di seguito riportate le clausole del "*Contratto per la prestazione dei servizi di investimento e/o per il deposito titoli a custodia e amministrazione*", contenente la disciplina generale dei servizi prestati dalla Banca di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento e distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, delle operazioni di pronti contro termine nonché del deposito titoli a custodia e amministrazione.

PARTE PRIMA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO	
Sezione I Disposizioni generali	
Art. 1 Diligenza della Banca - oggetto	1.1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori la Banca deve: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività. 1.2. La prestazione dei servizi ha per oggetto i prodotti finanziari di cui all'art. 1 comma 1 lettera u) e gli strumenti finanziari di cui all'art. 1 comma 2 del TUF (di seguito, congiuntamente, i "**Prodotti finanziari**").
Art. 2 Conflitti di interesse	2.1. Nelle ipotesi di operazioni in conflitto di interesse di cui all'art. 33 del Regolamento Delegato 2017/565/UE della Commissione Europea del 25 aprile 2016 (di seguito il "**Regolamento Delegato**"), la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per prevenirli, identificarli e per gestirli, in modo da evitare che gli stessi incidano negativamente sugli interessi dei clienti. 2.2. Quando le misure organizzative e amministrative adottate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca, prima di agire per conto dell'investitore, lo informa della natura generale e/o delle fonti del conflitto e delle misure adottate per mitigare i rischi connessi. La Banca fornisce al cliente, prima della sottoscrizione del contratto, una descrizione sintetica della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata, mediante consegna dell' "Informativa precontrattuale sui servizi di investimento prestati dalla Banca", la quale, nella versione di tempo in tempo aggiornata, è disponibile nel sito internet www.popcortona.it e presso tutte le Filiali della Banca. Il cliente può richiedere informazioni di maggior dettaglio sulla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca, con le modalità indicate nell' "Informativa precontrattuale sui servizi di investimento prestati dalla Banca". 2.3. Fermo restando quanto sopra, nella prestazione dei servizi richiesti dal Cliente la Banca può agire in nome proprio e per conto del Cliente. In tal caso, la Banca è sin d'ora autorizzata, ai sensi dell'art. 1395 codice civile, a concludere le singole operazioni aventi ad oggetto Prodotti finanziari con se stessa e ad assumerne quindi, oltre alla veste di rappresentante del Cliente, anche veste di controparte dell'operazione.
Art. 3 Conferimento degli ordini e delle istruzioni	3.1. Gli ordini e le istruzioni possono essere conferiti presso le dipendenze della Banca, tramite apposito applicativo internet ovvero telefonicamente, nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari in materia. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, la Banca li registra su nastro magnetico o su altro supporto durevole con i requisiti di cui all'art. 72 del Regolamento Delegato. Il Cliente prende atto che tali registrazioni rimangono a disposizione per almeno 5 (cinque) anni dalla data della registrazione stessa e in tale periodo potrà chiederne copia alla Banca. 3.2. Qualora gli ordini vengano impartiti tramite consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, gli stessi si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima. 3.3. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti dal Cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione. 3.4. È in facoltà della Banca, in presenza di un giustificato motivo, rifiutare la trasmissione e/o l'esecuzione degli ordini o delle altre istruzioni conferiti dal Cliente, dandone comunicazione al Cliente stesso. 3.5. In ogni caso, la Banca presterà i servizi d'investimento conformando la propria condotta al profilo del Cliente che risulterà dalla compilazione e dalla sottoscrizione dell'apposito questionario di profilatura della clientela (di seguito il "**Questionario di profilatura**"). 3.6. La Banca non sarà responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti ad interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. In tali casi la Banca informerà immediatamente il Cliente dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il primo giorno di ripresa dell'attività. 3.7. La Banca potrà eseguire gli ordini del Cliente e adempiere agli obblighi previsti dalla normativa di riferimento in relazione ad essi solo dopo aver acquisito il Codice LEI (Legal Entity Identifier), se espressamente previsto. La Banca è infatti tenuta – nell'ambito degli obblighi di cui all'art. 26 del regolamento UE n. 600/2014 nonché del Regolamento Delegato UE n. 590/2017 – a segnalare alle Autorità competenti determinate operazioni che possono essere disposte ai sensi del presente contratto, specificando i codici identificativi di chi le abbia disposte. Ai fini di tali segnalazioni la Banca necessita del codice LEI del Cliente quando diverso da persona fisica. Il Cliente è consapevole ed accetta che la Banca non potrà dare seguito ad un

	ordine oggetto degli obblighi di segnalazione nel caso in cui la stessa non disponga del predetto Codice LEI, ovvero detto codice sia invalido.
Art. 4 **Operazioni non appropriate**	4.1. Con riferimento ai servizi di investimento diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli prestati alla clientela al dettaglio, la Banca che non ottenga le informazioni sufficienti ai fini della valutazione di appropriatezza ex art. 42 del Regolamento Consob 20307/2018 (di seguito il "**Regolamento Intermediari**"), avverte il Cliente dell'impossibilità prestare il servizio. 4.2. Qualora la Banca, sulla base delle informazioni ricevute, pervenga ad una valutazione di non appropriatezza avverte il Cliente di tale situazione, utilizzando di norma un formato standardizzato. 4.3. Nel caso di cui al comma 2, la Banca può dar corso alla prestazione del servizio solo sulla base di un ordine impartito dal Cliente in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze da quest'ultimo ricevute. 4.4. La valutazione di appropriatezza non è richiesta nel caso di mera esecuzione o ricezione di ordini di cui all'art. 15, Parte Prima del presente contratto (Mera esecuzione o ricezione di ordini).
Art. 5 **Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati**	5.1. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 2-ter del TUF il Cliente prende atto che la Banca consente al cliente di operare in strumenti finanziari derivati soltanto nell'ambito di operazioni di acquisto e vendita di Warrant, Covered Warrant e Certificates negoziati in trading venues, mediante il servizio di ricezione e trasmissione di ordini. 5.2. Il cliente non può in nessun caso assumere posizioni aperte scoperte su operazioni che possono determinare passività potenziali o effettive superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari derivati.
Art. 6 **Rendiconti**	6.1. La Banca invia al Cliente la rendicontazione dell'attività svolta contenente, tra l'altro, l'indicazione dei costi delle operazioni e dei servizi prestati. 6.2. La Banca fornisce al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine ai sensi dell'art. 60 del Regolamento Intermediari e dell'art. 59 del Regolamento Delegato, quali: identificativo della Banca, nome del Cliente, giorno e orario di esecuzione, tipologia dell'ordine, identificativo della sede di esecuzione, quantitativo, prezzo unitario, somma totale delle commissioni e spese e, ove richiesto, scomposizione in singole voci, responsabilità del Cliente in relazione al regolamento dell'operazione, compreso il termine per il pagamento o la consegna, nonché dettagli del conto rilevanti, qualora tali dati non siano stati notificati in precedenza al Cliente; se la controparte del Cliente è la Banca o un componente del suo gruppo o altro Cliente della Banca. L'avviso contenente la conferma dell'esecuzione dell'ordine è inviato al Cliente al dettaglio al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell'avvenuta esecuzione da parte di un soggetto terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. Ove la conferma dell'avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall'obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito. In caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio, le informazioni possono essere fornite al Cliente al dettaglio direttamente dai soggetti emittenti (SGR, SICAV) secondo le modalità stabilite dalla normativa; ove non provvedano direttamente i soggetti emittenti, la Banca potrà fornire, ogni sei mesi, l'informativa prevista dall'art. 60 del Regolamento Intermediari e dell'art. 59 del Regolamento Delegato. A richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine. 6.3. Qualora il Cliente non faccia pervenire alla Banca alcun reclamo motivato scritto entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione, i servizi ivi indicati si intenderanno approvati e ratificati ai sensi dell'art. 1712 codice civile, fatto salvo il caso di errore manifesto di scritturazione o di calcolo, per il quale decorrerà l'ordinario termine di prescrizione.
Art. 7 **Commissioni, spese e incentivi**	7.1. Le commissioni e le spese applicate ai servizi prestati dalla Banca ai sensi del presente contratto sono indicate: - nell'allegato "Documento di sintesi del deposito titoli a custodia e/o amministrazione" contenente le condizioni economiche del deposito amministrato sul quale sono depositati/registrati/evidenziati gli strumenti ed i prodotti oggetto del presente contratto; - nei documenti di acquisto o nei contratti relativi ai Prodotti finanziari o ai servizi di investimento che il Cliente acquista/sottoscrive di volta in volta, in relazione agli specifici ordini impartiti alla Banca. 7.2. Il Cliente sarà tenuto a corrispondere le commissioni e le spese documentate eventualmente pagate dalla Banca ad altro intermediario di cui la stessa si sia avvalsa. Il Cliente sarà altresì tenuto al pagamento o rimborso alla Banca di ogni imposta, tassa o spesa derivante dallo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto e dalla esecuzione di ordini del Cliente. Al fine del pagamento o del rimborso delle commissioni e spese di cui al presente articolo, il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto acceso dal Cliente ed indicato nel frontespizio. Qualora la liquidità presente sul predetto conto del Cliente non sia sufficiente al pagamento delle commissioni e delle spese maturate, o delle imposte od oneri fiscali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, Parte Seconda del contratto (Inadempimento del Cliente). 7.3. La Banca, in relazione alla prestazione dei servizi di investimento, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, può versare o percepire a o da un soggetto diverso dal Cliente compensi, commissioni o prestazioni non monetarie (di seguito gli "**Incentivi**"). La Banca si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti Incentivi siano volti ad accrescere la qualità del servizio di investimento reso al Cliente e non siano di ostacolo al dovere di servire al meglio l'interesse del Cliente. L'esistenza, la natura e l'importo degli Incentivi o, qualora l'importo non sia accertato, il metodo di calcolo di tale importo sono comunicati al Cliente in via generale o all'atto del conferimento degli ordini e/o del compimento delle singole operazioni. 7.4. In particolare, nel servizio di collocamento e nell'attività di distribuzione di Prodotti finanziari, di norma l'ammontare degli Incentivi corrisposti alla Banca è determinato in misura percentuale – variabile in relazione a ciascuno strumento o Prodotto finanziario e a ciascuna società emittente/offerente – rispetto: - ad alcune tipologie di commissioni che il Cliente è tenuto a corrispondere, fissate dalla società emittente/offerente (commissioni di sottoscrizione e gestione che il Cliente è tenuto a corrispondere agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio per le Quote di Fondi e Azioni di Sicav collocate dalla Banca) oppure - al prezzo stabilito dall'offerente. La misura delle predette commissioni viene esplicitata al Cliente all'interno dei documenti contrattuali o informativi predisposti dalla società emittente/offerente, mentre il prezzo viene comunicato al Cliente dall'emittente con le modalità ed i tempi previsti nei documenti contrattuali ed informativi previsti dall'emittente stesso.

	7.5. La Banca comunicherà al Cliente, prima di dar corso alle singole operazioni, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari, ivi inclusi eventuali Incentivi corrisposti o ricevuti, nonché all'effetto dei costi sulla redditività degli strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. È facoltà del Cliente chiedere in ogni momento alla Banca ulteriori dettagli. 7.6. La Banca invia al Cliente, al termine di ciascun anno solare, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei servizi di investimento prestati e degli strumenti finanziari oggetto delle operazioni eseguite, ivi inclusi eventuali Incentivi percepiti dalla Banca, nonché gli effetti dei costi sulla redditività di tali strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. È facoltà del Cliente chiedere in ogni momento alla Banca maggiori dettagli.
Art. 8 **Modifiche del contratto**	8.1. Il presente contratto può essere modificato in ogni momento sulla base del consenso scritto delle parti. 8.2. Nel caso in cui il Cliente sia un consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"), la Banca può: - qualora sussista un giustificato motivo, modificare e/o integrare in qualsiasi momento le condizioni della Parte Prima del presente contratto, dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Le modifiche comunicate al Cliente entrano in vigore il 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione da parte del Cliente, salvo che la Banca non indichi un termine più lungo. E' fatto salvo il diritto di recesso del Cliente; - modificare senza preavviso le condizioni economiche applicate per le attività disciplinate dalla Parte Prima del presente contratto purché sussista un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione scritta al Cliente, che ha diritto di recedere dal contratto. 8.3. Nel caso in cui il Cliente non sia un consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del Consumo, la Banca può: - modificare e/o integrare in qualsiasi momento le condizioni della Parte Prima del presente contratto, dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Le modifiche entrano in vigore il 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione da parte del Cliente, salvo che la Banca non indichi un termine più lungo. E' fatto salvo il diritto di recesso del Cliente; - modificare senza preavviso le condizioni economiche applicate per le attività disciplinate dalla Parte Prima del presente contratto dandone immediata comunicazione scritta al Cliente, che ha diritto di recedere dal contratto. 8.4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 8.2 e 8.3 non trovano applicazione in relazione alle modifiche applicate unilateralmente dalla Banca alla Parte Seconda del presente contratto, le quali sono regolate dall'art. 9 della Parte Seconda (Modifica unilaterale delle condizioni di contratto). 8.5. Nel caso in cui una o più disposizioni contenute nel contratto divengano incompatibili con successive disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiscono quelle in essere tra le parti, senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente la relativa modifica del contratto ai sensi e per gli effetti di cui sopra. Resta salvo il diritto di recesso del Cliente e della Banca ai sensi dell'art. 1727 del codice civile.
Art. 9 **Durata ed efficacia del contratto**	9.1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R. In presenza di un giustificato motivo, la Banca può recedere senza preavviso. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso. 9.2. Nel caso in cui il presente contratto sia stato negoziato fuori dai locali commerciali della Banca ai sensi dell'art. 30 del TUF (cd. offerta fuori sede), la sua efficacia è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. Entro detto termine il Cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alla Banca o al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede che ha promosso o collocato il contratto. 9.3. La Banca potrà risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con comunicazione scritta inviata al Cliente, in caso di inadempimento del Cliente di uno degli obblighi seguenti: - mancato o parziale versamento della provvista o dei margini; - mancato pagamento alla Banca delle commissioni e delle spese dovute. 9.4. La Banca, inoltre, potrà risolvere il presente contratto, con comunicazione scritta inviata al Cliente, nel caso sia stata deliberata o altrimenti disposta la messa in liquidazione del Cliente nonché qualora il Cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto formalmente ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria. La risoluzione è automatica in caso di istanza di fallimento o di altra procedura concorsuale depositata nei confronti del Cliente. 9.5. In ogni caso di scioglimento del contratto, la Banca, se lo riterrà opportuno, potrà sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, fatto salvo l'obbligo del Cliente di rimborsare alla Banca le spese derivanti dalle eventuali operazioni in corso per far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.
Art. 10 **Procedure alternative per la composizione delle controversie con la clientela**	10.1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all'interpretazione e all'applicazione della Parte Prima del presente contratto, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica al seguente indirizzo: Banca Popolare di Cortona, Ufficio Reclami, Via Guelfa n. 4, 52044 – CAP 52044 – Cortona (AR) - Fax: 0575/698709, e-mail: reclami@popcortona.it, posta elettronica certificata (pec): bpccortona@legalmail.it. La Banca risponde entro trenta giorni dalla data di ricezione del reclamo. 10.2. Se il Cliente non ha ricevuto risposta nei termini o non è soddisfatto del relativo esito – prima di adire l'Autorità Giudiziaria - è tenuto ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis del D. Lgs. 28/2010 a esperire un procedimento di mediazione, rivolgendosi a uno degli organismi previsti nei successivi commi del presente articolo. 10.3 Il Cliente può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (A.C.F.), per la risoluzione di controversie insorte con la Banca relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza purché relative a operazioni o comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso ed a condizione che il Cliente non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del TUF. L'Arbitro può conoscere, seppure solo in via incidentale e se necessario ai fini di decidere sulle richieste di natura restitutoria, anche le domande di

	annullamento, risoluzione e rescissione del contratto, nonché ogni altra azione di impugnativa negoziale. In caso di domande risarcitorie, l'Arbitro riconosce all'investitore solo i danni che sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario dei predetti obblighi, con esclusione dei danni non patrimoniali. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro comunque superiori a 500.000 euro. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto. Per le modalità e i termini di funzionamento si può consultare il sito www.acf.consob.it, chiedere presso gli sportelli o consultare il sito internet della Banca. 10.4 Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il Cliente, singolarmente o in forma congiunta con la Banca, anche in assenza di preventivo reclamo, può attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà eseguito dall'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR con sede in Via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. 10.5. Il Cliente può inoltre chiedere alla Banca di attivare una procedura conciliativa presso uno degli organismi di mediazione iscritto nell'apposito registro ministeriale, con essa convenuto.
Art. 11 Legge regolatrice e foro competente	11.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. 11.2. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e la Banca in relazione al presente contratto è competente il foro della sede legale della Banca, con esclusione di qualsiasi altro foro. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 6 dicembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo), è competente il foro di residenza o domicilio eletto dal Cliente.
Art. 12 – Limitazioni operative del Cliente	12.1. La Banca valuta, nel miglior interesse del Cliente, la compatibilità dello strumento finanziario e/o del Prodotto finanziario rispetto al Target Market nel quale rientra il Cliente stesso. Con l'espressione "Target Market" si identificano i Prodotti finanziari che, per caratteristiche, risultano idonei a soddisfare le esigenze e gli obiettivi di investimento del Cliente. Il Cliente prende atto che la Banca potrebbe non consentire l'esecuzione di operazioni autonomamente individuate dal Cliente ed aventi ad oggetto strumenti o Prodotti finanziari qualora lo strumento o prodotto individuato dal Cliente: (i) non rientri tra quelli che la Banca o l'emittente ritengano compatibili con il Target Market al quale appartiene al Cliente o, in ogni caso, qualora lo strumento o prodotto (ii) rientri tra quelli che la Banca o l'emittente ritengano non compatibili con il Target Market cui appartiene il Cliente.

Sezione II Negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento	
Art. 13 Esecuzione degli ordini alle migliori condizioni	13.1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del Cliente la Banca si attiene alla propria strategia di esecuzione degli ordini, della quale la Banca fornisce informazioni appropriate al Cliente, adottando tutte le misure sufficienti al fine di ottenere il miglior risultato possibile con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione. 13.2. Per stabilire l'importanza relativa ai fattori di esecuzione di cui al comma 1, la Banca ha riguardo alle caratteristiche del Cliente, compresa la sua classificazione come Cliente al dettaglio o professionale, alle caratteristiche dell'ordine e degli strumenti finanziari cui si riferisce, alle caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto. 13.3. Qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche sull'esecuzione di un ordine o di un aspetto specifico di tale ordine, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di esecuzione. 13.4. La Banca fornisce al cliente, prima della sottoscrizione del contratto, informazioni appropriate sulla strategia di esecuzione degli ordini, mediante consegna dell' "Informativa precontrattuale sui servizi di investimento prestati dalla Banca", la quale, nella versione di tempo in tempo aggiornata, è disponibile nel sito internet www.popcortona.it e presso tutte le Filiali della Banca.
Art. 14 Ricezione e trasmissione degli ordini alle migliori condizioni	14.1. Nel dare seguito tempestivamente agli ordini del Cliente la Banca si attiene alla propria strategia di trasmissione degli ordini. 14.2. In ogni caso, qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca trasmette l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di trasmissione. 14.3. La Banca fornisce al cliente, prima della sottoscrizione del contratto, informazioni appropriate sulla strategia di esecuzione degli ordini, mediante consegna dell' "Informativa precontrattuale sui servizi di investimento prestati dalla Banca", la quale, nella versione di tempo in tempo aggiornata, è disponibile nel sito internet www.popcortona.it e presso tutte le Filiali della Banca.
Art. 15 Mera esecuzione o ricezione di ordini (cd. execution only)	15.1. La Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini senza procedere all'acquisizione delle informazioni e alla conseguente valutazione di appropriatezza degli strumenti e del servizio, quando: a) i servizi abbiano ad oggetto gli strumenti finanziari non complessi indicati nella lett. a) del comma 1 dell'art. 43 del Regolamento Intermediari. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono tali: le azioni negoziate su un mercato regolamentato, gli strumenti del mercato monetario, le obbligazioni o altri titoli di debito – escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato - gli OICR armonizzati e altri strumenti finanziari non complessi che soddisfano i requisiti di cui all'art. 57 del Regolamento Delegato; b) i servizi siano prestati a iniziativa del Cliente;

	c) il Cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la Banca non è tenuta a valutare l'appropriatezza e che pertanto il Cliente non beneficia della conseguente protezione offerta dalle disposizioni in materia; d) siano stati rispettati dalla Banca gli obblighi in materia di conflitti di interesse.
Art. 16 **Collocamento**	16.1. La Banca svolge il servizio di collocamento di strumenti finanziari, ivi compresi quelli emessi da società del sistema del credito cooperativo e da società terze, mediante: i) promozione degli strumenti finanziari presso il pubblico; ii) intermediazione nella sottoscrizione degli strumenti finanziari e, ove compatibile con la natura dello strumento finanziario collocato (ad es. in caso di collocamento di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio), nell'esecuzione di eventuali operazioni successive alla prima sottoscrizione (c.d. "assistenza post-vendita"). Ove previsto dagli accordi stipulati tra la Banca e l'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento, la Banca presta al Cliente, in abbinato al servizio di collocamento, forme ulteriori di assistenza post-vendita (ad esempio, consentendo al Cliente la consultazione informatica della propria posizione accesa presso l'emittente, illustrandogli le disposizioni operative contenute nel prospetto informativo, affiancandolo nelle eventuali comunicazioni nei confronti dell'emittente). 16.2. La Banca, nello svolgimento del servizio, si attiene alle istruzioni impartite dall'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento. 16.3. Le disposizioni relative a ciascuna operazione d'investimento negli strumenti finanziari oggetto di collocamento, ove impartite presso la Banca, debbono essere formalizzate dal Cliente mediante sottoscrizione della specifica modulistica predisposta dall'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento, previa acquisizione e presa visione, da parte del Cliente medesimo, della documentazione d'offerta relativa agli strumenti finanziari oggetto di collocamento che la Banca si impegna a consegnare al Cliente ed a tenere a sua disposizione in conformità alla normativa vigente. 16.4. Al servizio di collocamento si applicano, in quanto compatibili, gli articoli di cui alla Sezione I del presente contratto.
Sezione III **Emissione di Prodotti finanziari della Banca e distribuzione di Prodotti finanziari di imprese di assicurazione**	
Art. 17 **Emissione di Prodotti finanziari da parte della Banca**	17.1. La Banca può emettere Prodotti finanziari nel rispetto delle disposizioni di legge e di quelle di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob.
Art. 18 **Distribuzione di Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione**	18.1. Per Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione si intendono ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. w-bis, del TUF le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 209 del 2005, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 252 del 2005. 18.2. Prima della sottoscrizione di tali prodotti, la Banca consegna gratuitamente al Cliente la scheda sintetica, la Parte I e II e, ove richiesto dal Cliente medesimo, anche la Parte III del prospetto informativo che le imprese di assicurazione hanno messo a disposizione della Banca. Per quanto concerne i Prodotti finanziari assicurativi di tipo unit linked e i Prodotti finanziari di capitalizzazione, sono consegnati su richiesta del Cliente anche il regolamento dei fondi interni ovvero degli Oicr cui sono collegate le prestazioni principali ed il regolamento della gestione interna separata. 18.3. Per la distribuzione di tali prodotti si osservano le clausole del presente contratto e le disposizioni di cui all'art. 25-ter del TUF. 18.4. L'informativa normativamente prevista viene fornita al Cliente su supporto cartaceo o altro supporto duraturo disponibile e accessibile per il Cliente. Ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora il Cliente ne faccia richiesta, tale informativa può essere anticipata verbalmente con riserva della Banca di fornirla su supporto cartaceo o altro supporto duraturo subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre due giorni lavorativi successivi.
Sezione IV **Operazioni di pronti contro termine**	
Art. 19 **Caratteristiche dell'operazione**	19.1. Le operazioni di pronti contro termine hanno durata determinata e possono avere ad oggetto titoli di Stato e obbligazioni non convertibili. 19.2. Le operazioni si realizzano attraverso una vendita a pronti dei titoli di proprietà della Banca a favore del Cliente ed una contestuale vendita a termine dei titoli medesimi effettuata dal Cliente alla Banca. 19.3. La vendita a termine ha effetti obbligatori: pertanto, i titoli oggetto dell'operazione restano di proprietà del Cliente acquirente a pronti fino alla scadenza del termine dell'operazione, senza però che il Cliente sino a tale momento possa comunque disporne. 19.4. I diritti accessori relativi ai titoli spettano al Cliente acquirente a pronti.
Art. 20 **Pagamento del prezzo nella vendita a pronti**	20.1. Il Cliente è tenuto a versare alla Banca il prezzo in denaro riferito al controvalore dei titoli acquistati e stabilito all'atto della conclusione della vendita a pronti. 20.2. A tal fine la Banca è autorizzata ad addebitare, contestualmente alla conclusione della predetta vendita, il conto acceso dal Cliente ed indicato in frontespizio per l'importo corrispondente al prezzo pattuito.
Art. 21 **Pagamento del prezzo nella vendita a termine**	21.1. Alla scadenza prevista per l'esecuzione della vendita a termine, la Banca acquisterà la proprietà dei titoli oggetto del contratto, accreditando contestualmente il conto corrente del Cliente dell'ammontare stabilito all'atto della conclusione della vendita a termine.
Art. 22 **Clausola risolutiva espressa**	22.1. I contratti di vendita a termine sono da considerare risolti di diritto al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: - in presenza di una situazione di cui all'art. 1186 c. c.; - al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Cliente in modo tale da porre in pericolo il riacquisto della proprietà dei titoli da parte della Banca;

	- all'inadempimento degli obblighi di restituzione dei titoli derivanti da un contratto di pronti contro termine concluso ai sensi delle presenti condizioni o da un contratto di prestito titoli o di riporto concluso con il Cliente in qualità di prestatario o riportatore. 22.2. La Banca che intenda avvalersi della risoluzione deve darne comunicazione a mezzo fax, posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Cliente. In tal caso il momento di efficacia del trasferimento della proprietà dei titoli oggetto della vendita a termine coincide con la data di risoluzione del contratto, in occasione della quale vengono corrisposte al Cliente le eventuali somme dovute, fermo restando in ogni caso il diritto della Banca di richiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.
Art. 23 **Remunerazione dell'operazione – spese e oneri fiscali**	23.1. La remunerazione del Cliente per le operazioni di pronti contro termine è costituita dall'importo risultante dalla differenza tra il prezzo a pronti ed il prezzo a termine. 23.2. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione alle operazioni di pronti contro termine concluse con il Cliente, sono a carico dello stesso.
Sezione V **Consulenza in materia di investimenti**	
Art. 24 **Oggetto del servizio**	24.1. La presente sezione si applica al Cliente che abbia scelto nell'ambito del presente contratto di avvalersi del servizio di consulenza in materia di investimenti, conferendo alla Banca il relativo incarico. 24.2. Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato solo previa acquisizione delle informazioni di cui al successivo articolo 26 – *Profilatura del Cliente* (di seguito la "**Profilatura**") necessarie alla definizione del profilo finanziario del Cliente (di seguito il "**Profilo finanziario**"); tali informazioni sono necessarie per formulare le raccomandazioni personalizzate di cui al successivo comma e per effettuare la valutazione di adeguatezza di cui al successivo art. 27 – *Modalità di effettuazione della valutazione di adeguatezza*. 24.3. Il servizio di consulenza in materia di investimenti costituisce un'obbligazione di mezzi, in quanto la Banca non assume alcuna obbligazione di risultato verso il Cliente e consiste esclusivamente nella formulazione di raccomandazioni personalizzate al Cliente, su sua richiesta o su iniziativa della Banca. 24.4. L'oggetto della raccomandazione personalizzata riguarda il compimento da parte del Cliente di una delle seguenti attività: - comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato Prodotto finanziario; - esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato Prodotto finanziario di comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare un Prodotto finanziario.
Art. 25 **Ambito del servizio**	25.1. Il servizio di consulenza in materia di investimenti di cui al presente contratto è prestato dalla Banca senza costi e oneri aggiuntivi a carico del Cliente, esclusivamente su base non indipendente in quanto le raccomandazioni personalizzate formulate dalla Banca al Cliente possono avere ad oggetto Prodotti finanziari emessi dalla Banca stessa o da terzi con i quali la Banca ha stretti legami o da altri emittenti con i quali la Banca ha stipulato contratti e, in particolare, contratti di collocamento/distribuzione, in relazione ai quali può percepire Incentivi, nel rispetto della normativa di riferimento. 25.2. La Banca fornisce di propria iniziativa raccomandazioni personalizzate in relazione ad operazioni di acquisto e sottoscrizione – ad eccezione di quelle effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza (es. a mezzo internet banking) - aventi ad oggetto le seguenti tipologie di Prodotti finanziari (di seguito "**Prodotti in consulenza obbligatoria**"): - prodotti in relazione ai quali sussiste una situazione di conflitto di interessi da parte della Banca, nei casi previsti dalla Sezione I dell' "*Informativa precontrattuale sui servizi di investimento prestati dalla Banca*" e salvo il caso in cui non sia diversamente specificato nella documentazione informativa del singolo prodotto finanziario; - prodotti in relazione ai quali è prevista la percezione o il pagamento di Incentivi da/a soggetti terzi da parte della Banca, nei casi previsti dalla Sezione V dell' "*Informativa precontrattuale sui servizi di investimento prestati dalla Banca*". 25.3. I Prodotti in consulenza obbligatoria sono catalogati sulla base del loro Target Market di riferimento, della strategia di distribuzione degli stessi e delle informazioni disponibili anche riguardo alla rischiosità e ai limiti alla loro commercializzazione. 25.4. Previa richiesta del Cliente, la Banca - purché disponga di informazioni idonee sul Prodotto - fornisce raccomandazioni personalizzate anche con riferimento a operazioni di acquisto o sottoscrizione di Prodotti finanziari diversi dai Prodotti in consulenza obbligatoria. 25.5. Con riferimento alle operazioni di vendita di Prodotti finanziari, la Banca presta raccomandazioni personalizzate su richiesta del Cliente. 25.6. Le raccomandazioni fornite dalla Banca al Cliente valgono nel momento in cui sono fornite. Il Cliente mantiene sempre piena e incondizionata libertà di darvi o meno esecuzione, essendo ogni decisione al riguardo di sua esclusiva pertinenza. 25.7. La Banca non fornisce servizi aventi ad oggetto derivati OTC; di conseguenza non presta in relazione agli stessi alcun servizio di consulenza.
Art. 26 **Profilatura del Cliente**	26.1. Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca le informazioni di cui al successivo comma 2 e, comunque, ogni altra informazione necessaria alla redazione e all'aggiornamento della Profilatura. 26.2. La Banca acquisisce le informazioni tramite le risposte a tutte le domande contenute nel Questionario di profilatura. In particolare, la Banca acquisisce: - le informazioni relative alla conoscenza ed esperienza: • da ciascuno degli intestatari del presente contratto, se intestato a persone fisiche, nonché dai soggetti tempo per tempo dotati di poteri di rappresentanza degli intestatari; • da ciascuno dei soggetti tempo per tempo dotati di poteri di rappresentanza dell'intestatario del presente contratto, se diverso da persona fisica; -le informazioni relative alla situazione finanziaria del Cliente, inclusa la sua capacità di sostenere le perdite, e i suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio: • congiuntamente dagli intestatari del presente contratto, se intestato a persone fisiche; • da uno dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'intestatario del presente contratto, se intestato a soggetto diverso da persona fisica.

	26.3. Il Cliente prende atto dell'importanza di fornire informazioni accurate e aggiornate dal momento che sulla base di esse la Banca formula le raccomandazioni personalizzate e valuta l'adeguatezza ai sensi del successivo art. 27 – *Modalità di effettuazione della valutazione di adeguatezza*. 26.4. All'esito della Profilatura, la Banca comunica al Cliente il suo Profilo finanziario tramite consegna del Questionario di profilatura. 26.5. Le informazioni contenute nel Questionario di profilatura hanno una validità di massimo 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione. 26.6. La Banca si avvale delle informazioni relative alla conoscenza ed esperienza rese con il Questionario di profilatura per l'individuazione del livello di conoscenza ed esperienza di ciascuno dei soggetti che le hanno fornite e le utilizza per valutare l'adeguatezza delle operazioni per tutti i rapporti di investimento di cui il soggetto che ha fornito tali informazioni risulti, o dovesse in futuro risultare, intestatario o delegato. 26.7. La Banca può fornire il servizio di consulenza in materia di investimenti unicamente in presenza di una Profilatura aggiornata. A tal fine la Banca può verificare con il Cliente, anche prima della scadenza del periodo di validità della Profilatura, l'attualità delle informazioni rese, chiedendo al Cliente di confermarle o di modificarle, aggiornando la Profilatura in essere. 26.8. L'aggiornamento della Profilatura può essere effettuato rispondendo a tutte le domande del Questionario di profilatura o confermando una o più delle risposte precedentemente fornite.
Art. 27 Modalità di effettuazione della valutazione di adeguatezza	27.1. La Banca si è dotata di procedure idonee al fine di raccomandare al Cliente solo operazioni adeguate e di effettuare la valutazione di adeguatezza di cui al presente articolo. 27.2. Qualora la Banca valuti non adeguata un'operazione che ha ad oggetto un Prodotto in consulenza obbligatoria, indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione e non consente al Cliente di perfezionare l'operazione, salvo il caso in cui non sia diversamente specificato nella documentazione informativa del singolo prodotto finanziario. 27.3. Nei casi di cui ai precedenti artt. 25.4 e 25.5, la Banca, verifica l'adeguatezza dell'operazione e ne comunica l'esito al Cliente. Qualora la Banca valuti non adeguata l'operazione, indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione. Il Cliente può procedere alla conclusione dell'operazione soltanto ove confermi espressamente per iscritto, o con le altre modalità equivalenti che la Banca dovesse prevedere, il proprio intendimento di darvi comunque corso.
Art. 28 Dichiarazione di adeguatezza	28.1. La Banca, quando formula una raccomandazione personalizzata al Cliente, di propria iniziativa o su richiesta del Cliente stesso, gli fornisce una dichiarazione che indica perché l'operazione è adeguata o, nei casi disciplinati dal precedente articolo 27 - *Modalità di effettuazione della valutazione di adeguatezza,* non adeguata.
Art. 29 Ulteriori modalità e contenuti del servizio	29.1. Ulteriori modalità e contenuti del servizio di consulenza non espressamente previsti dal precedente articolo potranno essere forniti solo previa sottoscrizione tra le parti di uno specifico contratto, che ne illustri la relativa disciplina.

PARTE SECONDA DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI	
Art. 1 Oggetto del deposito	1.1. Oggetto del deposito possono essere sia Prodotti finanziari cartacei (titoli) sia Prodotti finanziari dematerializzati ai sensi dell'art. 83-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) e relativa normativa di attuazione, entrambi di seguito denominati, in questa sezione, "titoli".. 1.2. Nel caso di deposito di titoli cartacei il Cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli. 1.3. Quando oggetto del deposito sono titoli dematerializzati di cui al comma 1, la registrazione contabile a nome del Cliente presso la Banca depositaria è equivalente alla consegna del titolo ed il trasferimento, il ritiro o il vincolo relativo agli stessi trovano attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.
Art. 2 Svolgimento del servizio	2.1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile di quelli dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente e il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi, senza tuttavia assumere alcuna iniziativa di carattere processuale se non con il preventivo assenso del Cliente rilasciato per iscritto. 2.2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento dei conferimenti, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente. 2.3. Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati, il Cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non è tenuta a compiere alcuna relativa operazione. 2.4. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi e dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con congruo anticipo sulla scadenza.
Art. 3 Obbligazioni del Cliente	3.1. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, sono interamente a carico del Cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento. 3.2. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.
Art. 4 Modalità per il ritiro dei titoli	4.1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il Cliente deve far pervenire avviso alla Banca almeno 15 giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. È peraltro in facoltà della Banca restituire i titoli anche senza preavviso. 4.2. In caso di parziale o totale ritiro dei titoli subdepositati, la Banca provvede alla restituzione al Cliente entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riconsegna dei titoli alla Banca, da parte degli organismi subdepositari. All'atto del ritiro il Cliente deve rilasciare alla Banca apposita dichiarazione.
Art. 5 Comunicazioni periodiche	5.1. Almeno trimestralmente, la Banca invia al Cliente una comunicazione contenente la posizione dei titoli in deposito e delle disponibilità liquide in conformità con quanto previsto all'art. 50 del Regolamento Intermediari

	e all'art. 63 del Regolamento Delegato. Trascorsi 60 giorni dalla data di invio senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la comunicazione si intende senz'altro riconosciuta esatta ed approvata. 5.2. L'invio al Cliente di lettere o di rendiconti, di eventuali notifiche e di altre dichiarazioni o comunicazioni della Banca - anche relative alle presenti condizioni – incluse le comunicazioni di modifica unilaterale ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 385/93 (T.U.B.), è effettuato con pieno effetto in forma cartacea o elettronica secondo l'opzione esercitata dal Cliente nel "Documento di sintesi del deposito a custodia e/o amministrazione". In ogni momento il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio. 5.3. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio dei rendiconti vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'indirizzo e con le modalità prescelti e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. In caso di operatività con firma disgiunta, la modifica della modalità di invio della corrispondenza può essere disposta da ciascuno dei cointestatari con effetto nei confronti di tutti, fermo restando l'obbligo in capo a colui che la dispone di informare tempestivamente gli altri cointestatari.
Art. 6 Cointestazione	6.1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le stesse di compiere operazioni anche disgiuntamente, le disposizioni alla Banca sono impartite, salva diversa pattuizione, da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. 6.2. In tali rapporti la facoltà di disposizione separata può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri. 6.3. La Banca deve invece pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito, qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione o revoca della predetta facoltà di disporre disgiuntamente, anche solo con lettera raccomandata. Tale comunicazione diviene opponibile alla Banca trascorsi 2 giorni lavorativi dal suo ricevimento.
Art. 7 Morte o incapacità del cointestatario	7.1.Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei titolari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto. 7.2. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace. 7.3. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione scritta anche solo con lettera raccomandata.
Art. 8 Poteri di rappresentanza	8.1. Il Cliente è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. 8.2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, fax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non sia trascorso il termine pattuito; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. 8.3. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni. 8.4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al secondo comma. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari. 8.5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.
Art. 9 Modifica unilaterale delle condizioni di contratto	9.1. In presenza di un giustificato motivo il Cliente accorda specificamente alla Banca la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni della Parte Seconda del contratto, rispettando le prescrizioni dell'art. 118 del D.Lgs. n. 385/93 e successive modificazioni. 9.2. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Art. 10 Trasferimento e modalità di custodia dei titoli cartacei	10.1. La Banca ha facoltà di custodire i titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e di trasferirli in luogo diverso anche senza darne immediato avviso al Cliente.
Art. 11 Condizioni economiche	11.1. Le condizioni economiche relative al rapporto di deposito titoli a custodia e amministrazione sono riportate nell'allegato "Documento di sintesi del deposito titoli a custodia e/o amministrazione" contenente le condizioni economiche del deposito amministrato sul quale sono depositati/registrati/evidenziati gli strumenti ed i prodotti oggetto del presente contratto, che viene sottoscritto appositamente dal Cliente e che costituisce parte integrante del contratto.
Art. 12 Durata del contratto	12.1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 15 giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R. In presenza di un giustificato motivo, la Banca può recedere senza preavviso. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.
Art. 13 Inadempimento del Cliente	13.1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni scaturenti dal presente contratto, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera. 13.2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, se il Cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti a lei spettanti ai sensi degli artt. 2756, commi 2 e 3, 2761, commi 3 e 4 c. c., realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa. 13.3. Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni.

	13.4. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. 13.5. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.
Art. 14 **Subdeposito dei titoli dematerializzati**	14.1. Il Cliente autorizza la Banca a subdepositare i titoli presso altri depositari abilitati, presso la Monte Titoli S.p.A. e comunque presso tutti gli organismi di deposito centralizzato italiani o esteri abilitati e nella cui giurisdizione la custodia di strumenti finanziari per conto di un altro soggetto sia soggetta a regolamentazione e vigilanza specifica e a condizione che i subdepositari siano soggetti a detta regolamentazione e vigilanza specifica. 14.2. Il Cliente prende atto che, ferma restando la responsabilità della Banca, i titoli sono detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto "omnibus" intestato alla Banca, in cui sono immessi quelli di pertinenza di una pluralità di clienti. 14.3. La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili dei titoli depositati. Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal subdepositario indicato. 14.4. L'elenco dei depositari abilitati presso i quali la Banca potrà subdepositare gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti è riportato nella "Informativa precontrattuale sui servizi di investimento prestati dalla Banca" consegnata al cliente e che, nella versione di tempo in tempo aggiornata, è disponibile nel sito internet www.popcortona.it e presso tutte le Filiali della Banca. 14.5. In relazione ai titoli subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti ad essi inerenti a favore di altri depositanti ovvero chiederne alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo della stessa specie di quelli subdepositati, tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate dall'organismo di deposito centralizzato. 14.6. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del Cliente.
Art. 15 **Subdeposito dei titoli cartacei**	15.1. Il Cliente autorizza la Banca a subdepositare i titoli cartacei presso altri depositari abilitati, nonché presso organismi di deposito centralizzato italiani o esteri abilitati e nella cui giurisdizione la custodia di strumenti finanziari per conto di un altro soggetto sia soggetta a regolamentazione e vigilanza specifica e a condizione che i subdepositari siano soggetti a detta regolamentazione e vigilanza specifica. L'elenco dei depositari abilitati presso i quali la Banca potrà subdepositare gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti è riportato nella "Informativa precontrattuale sui servizi di investimento prestati dalla Banca" consegnata al cliente e che, nella versione di tempo in tempo aggiornata, è disponibile nel sito internet www.popcortona.it e presso tutte le Filiali della Banca. 15.2. In relazione ai titoli subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi a favore di altri depositanti ovvero chiederne alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo della stessa specie di quelli subdepositati, tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato. 15.3. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del Cliente.
Art. 16 **Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami della clientela**	16.1. La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione. 16.2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca, relativa all'interpretazione ed applicazione della presente Parte Seconda, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all'indirizzo pubblicizzato nel foglio informativo relativo al presente contratto. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dalla ricezione. 16.3. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo da parte della Banca, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. 16.4. Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, la Banca e/o il Cliente devono attivare il procedimento di mediazione obbligatoria, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28: a) al Conciliatore Bancario Finanziario, per attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it; b) ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; c) all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Segue in allegato:
1) "*Informazioni su costi ed oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento*"

ALLEGATO ALL'INFORMATIVA PRECONTRATTUALE SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO PRESTATI DALLA BANCA

Informazioni su costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento

Il totale degli oneri e dei costi in relazione ai servizi di investimento oggetto della presente informativa, comprende le competenze, le commissioni, gli oneri e le spese connesse e tutte le imposte che verranno pagate tramite la Banca.
I servizi e gli importi indicati sono quelli in essere presso la Banca alla data della consegna dell'informativa pre-contrattuale; eventuali modifiche saranno oggetto di espressa comunicazione al cliente.

Il cliente è tenuto a corrispondere alla Banca le commissioni di intermediazione riportate nelle seguenti tabelle. In particolare:

- nella colonna "Commissioni (%)" sono riportate, in valore percentuale, le commissioni applicate in percentuale sul controvalore dell'operazione;
- nella colonna "Commissioni (€)" è riportato, a titolo esemplificativo, l'importo in denaro derivante dall'applicazione delle commissioni di cui sopra a un'operazione avente un controvalore pari a Euro 10.000,00;
- nella colonna "Commissioni minime" è riportato, ove previsto, l'importo minimo in denaro delle commissioni applicabili al cliente per ciascuna operazione.

PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

1. RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

TIPOLOGIA TITOLO/ SERVIZIO DI INVESTIMENTO	Commissioni (%)	Commissioni (€)	Commissioni minime
Commissioni prenotazione BOT fino a 80 giorni	0,03%	3,00	=
Commissioni prenotazione BOT da 81 a 140 giorni	0,05%	5,00	=
Commissioni prenotazione BOT da 141 a 270 giorni	0,10%	10,00	=
Commissioni prenotazione BOT da 271 fino a 5 anni	0,15%	15,00	=
Commissioni raccolta ordini tramite sportello obbligazioni mercato Italiano	0,50%	50,00	12,00
Commissioni raccolta ordini tramite sportello obbligazioni covertibili	0,50%	50,00	12,00
Commissioni raccolta ordini tramite sportello obbligazionario Mercati Esteri	0,50%	50,00	12,00
Commissioni raccolta ordini tramite sportello obbligazioni di Stato Italiane	0,50%	50,00	12,00
Commissioni raccolta ordini tramite sportello azioni Mercato Belga	0,70%	70,00	12,00
Commissioni raccolta ordini tramite sportello azioni Mercato Canadese	0,70%	70,00	12,00
Commissioni raccolta ordini tramite sportello azioni Mercato Danese	0,70%	70,00	12,00
Commissioni raccolta ordini tramite sportello azioni Mercato Finlandese	0,70%	70,00	12,00
Commissioni raccolta ordini tramite sportello azioni Mercato Francese	0,70%	70,00	12,00
Commissioni raccolta ordini tramite sportello azioni Mercato Tedesco	0,70%	70,00	12,00
Commissioni raccolta ordini tramite sportello azioni Mercato Giapponese	0,70%	70,00	12,00
Commissioni raccolta ordini tramite sportello azioni Mercato Britannico	0,70%	70,00	12,00
Commissioni raccolta ordini tramite sportello azioni Mercato Hong Kong	0,70%	70,00	12,00
Commissioni raccolta ordini tramite sportello azioni Mercato Italiano	0,70%	70,00	12,00
Commissioni raccolta ordini tramite sportello azioni Mercato Irlandese	0,70%	70,00	12,00
Commissioni raccolta ordini tramite sportello azioni Mer.USA (Nasdaq-Amex)	0,70%	70,00	12,00
Commissioni raccolta ordini tramite sportello azioni Mercato Norvegese	0,70%	70,00	12,00
Commissioni raccolta ordini tramite sportello azioni Mer.USA (Nyse)	0,70%	70,00	12,00
Commissioni raccolta ordini tramite sportello azioni Mercato Olandese	0,70%	70,00	12,00

TIPOLOGIA TITOLO/ SERVIZIO DI INVESTIMENTO	Commissioni (%)	Commissioni (€)	Commissioni minime
Commissioni raccolta ordini tramite sportello azioni Mercato Portoghese	0,70%	70,00	12,00
Commissioni raccolta ordini tramite sportello azioni Mercato Spagnolo	0,70%	70,00	12,00
Commissioni raccolta ordini tramite sportello azioni Mercato Svedese	0,70%	70,00	12,00
Commissioni raccolta ordini tramite sportello azioni Mercato Svizzero	0,70%	70,00	12,00
Commissioni raccolta ordini tramite sportello azioni altre Sedi negoz.	0,70%	70,00	12,00
Altri strumenti finanziari	0,70%	70,00	12,00
Commissioni raccolta ordini tramite internet obbligazioni convertibili	0,10%	10,00 Massimo 24,00	9,00
Commissioni raccolta ordini tramite internet obbligazionario estero	0,10%	10,00 Massimo 24,00	9,00
Commissioni raccolta ordini tramite internet obbligazioni mercato Italkiano	0,10%	10,00 Massimo 24,00	9,00
Commissioni raccolta ordini tramite internet obbligazioni di Stato Italiane	0,10%	10,00 Massimo 24,00	9,00
Commissioni raccolta ordini tramite internet azioni Mercato Belga	0,15%	15,00 Massimo 24,00	9,00
Commissioni raccolta ordini tramite internet azioni Mercato Italiano	0,15%	15,00 Massimo 24,00	9,00
Commissioni raccolta ordini tramite internet azioni Mercato Irlandese	0,15%	15,00 Massimo 24,00	9,00
Commissioni raccolta ordini tramite internet azioni Mercato Canadese	0,15%	15,00 Massimo 24,00	9,00
Commissioni raccolta ordini tramite internet azioni Mercato Danese	0,15%	15,00 Massimo 24,00	9,00
Commissioni raccolta ordini tramite internet azioni Mercato Finlandese	0,15%	15,00 Massimo 24,00	9,00
Commissioni raccolta ordini tramite internet azioni Mercato Francese	0,15%	15,00 Massimo 24,00	9,00
Commissioni raccolta ordini tramite internet azioni Mercato Tedesco	0,15%	15,00 Massimo 24,00	9,00
Commissioni raccolta ordini tramite internet azioni Mercato Giapponese	0,15%	15,00 Massimo 24,00	9,00
Commissioni raccolta ordini tramite internet azioni Mercato Britannico	0,15%	15,00 Massimo 24,00	9,00
Commissioni raccolta ordini tramite internet azioni Mercato Hong Kong	0,15%	15,00 Massimo 24,00	9,00
Commissioni raccolta ordini tramite internet azioni Mer.USA (Nasdaq-Amex)	0,15%	15,00 Massimo 24,00	9,00
Commissioni raccolta ordini tramite internet azioni Mercato Norvegese	0,15%	15,00 Massimo 24,00	9,00
Commissioni raccolta ordini tramite internet azioni Mer.USA (Nyse)	0,15%	15,00 Massimo 24,00	9,00
Commissioni raccolta ordini tramite internet azioni Mercato Olandese	0,15%	15,00 Massimo 24,00	9,00
Commissioni raccolta ordini tramite internet azioni Mercato Portoghese	0,15%	15,00 Massimo 24,00	9,00
Commissioni raccolta ordini tramite internet azioni Mercato Spagnolo	0,15%	15,00 Massimo 24,00	9,00
Commissioni raccolta ordini tramite internet azioni Mercato Svedese	0,15%	15,00 Massimo 24,00	9,00
Commissioni raccolta ordini tramite internet azioni Mercato Svizzero	0,15%	15,00 Massimo 24,00	9,00
Commissioni raccolta ordini tramite internet azioni altre Sedi negoz.	0,15%	15,00 Massimo 24,00	9,00
Commissioni raccolta ordini tramite internet azioni altri strumenti finanziari	0,15%	15,00 Massimo 24,00	9,00
Spese di eseguito allo sportello (diritto fisso per partita)	=	7,75	=
Spese non eseguito allo sportello	=	4,00	=
Spese eseguito/non eseguito canale internet	=	0,00	=

2. ESECUZIONE DEGLI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI MEDIANTE NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO

TIPOLOGIA TITOLO/ SERVIZIO DI INVESTIMENTO	Commissioni (%)	Commissioni (€)	Commissioni minime
Commissioni di esecuzione per C/Proprio	0,00%	=	=
Spese di eseguito su PCT (diritto fisso per proposta)	=	10,50	=

3. CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

GRATUITO

4. COLLOCAMENTO

Si applicano le commissioni previste nella documentazione d'offerta predisposta dalle società emittenti i prodotti finanziari ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti. La Banca percepisce dall'emittente dello strumento finanziario collocato, o da un soggetto terzo incaricato, una remunerazione per l'attività di collocamento e/o assistenza post vendita svolta, sotto forma di retrocessione delle commissioni versate dal cliente all'emittente. L'ammontare di tali retrocessioni è contenuto nella documentazione di investimento predisposta dagli emittenti e fornita al cliente prima del perfezionamento dell'operazione.

DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI

TIPOLOGIA DI COMMISSIONE APPLICATA	Commissioni (%)	Commissioni (€)
Diritti di custodia e spese di amministrazione canone semestrale Titoli di Stato	=	10,00
Diritti di custodia e spese di amministrazione canone semestrale Fondi (*) (*) Collocati/distribuiti dalla Banca	=	0,00
Diritti di custodia e spese di amministrazione canone semestrale Tit. emessi BPC	=	0,00
Diritti di custodia e spese di amministrazione canone semestrale Altri titoli	=	40,00
Spese operazione di trasferimento da altro istituto	=	Recupero spese documentate
Spese su stacco cedole	=	3,25
Spese su rimborso titoli	=	3,25
Rimborso obbligazioni BPC e titoli di Stato	=	0,00
Stacco cedole obbligazioni BPC e titoli di Stato	=	0,00
Spese stacco dividendi	=	5,25
Spese stacco dividendi azioni BPC	=	0,00
Operazioni societarie (spese operazioni sul capitale)	=	5,25
Spese volturazione titoli nominativi a seguito successione	=	62,00
Spese estinzione dossier	=	0,00
Spese invio comunicazioni periodiche/Posta	=	2,75
Spese invio comunicazioni periodiche/Internet	=	0,00
Imposta di bollo	=	Addebitata nella misura prevista per Legge
Spese per duplicati documenti – a documento	=	7,75

BANCA POPOLARE DI CORTONA